



Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*”, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, con il quale è stato istituito l'Assegno di Inclusione;

VISTO l'articolo 6 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ed in particolare:

- il comma 8, secondo il quale “i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”;
- il comma 9, che stabilisce, nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli Ambiti territoriali sociali delle regioni, il potenziamento degli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di Inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico;
- il comma 10, secondo il quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di Inclusione;

VISTO l'articolo 21 del D.Lgs 147/2017 che assegna alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, la finalità di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi;

CONSIDERATO che la Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali e che le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 del citato articolo 21 D.Lgs 147/2017 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni;

VISTO il Decreto direttoriale 285 del 25 settembre 2023 con il quale è istituito il sottogruppo del Gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà dedicato alla redazione delle linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione;

CONSIDERATO che all'esito degli incontri dei componenti del sottogruppo di lavoro tecnico è stato condiviso un documento recante "Linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione";

CONSIDERATA l'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

ACQUISITA in data 16 maggio 2024 l'Intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Decreta

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a) «AdI»: Assegno di Inclusione di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
 - b) «SFL»: Supporto per la Formazione ed il Lavoro di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
 - c) «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai richiedenti l'AdI o il SFL di cui all'art. 4, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
 - d) «Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»: il percorso cui sono tenuti a aderire i nuclei familiari beneficiari dell'AdI una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
 - e) «Patto di inclusione»: il patto sottoscritto dai nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
 - f) «Patto di servizio personalizzato»: il patto sottoscritto ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, dai componenti del nucleo familiare beneficiario avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
 - g) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
 - h) «Fondi europei»: Fondi europei con finalità compatibili con quelle delle misure AdI e SFL, afferenti a programmi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali: il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato con decisione della Commissione C(2022) n. 9029 il 1° dicembre 2022; il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come successivamente riprogrammato; il Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» (Delibera n. 40/2021);

- i) «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
- j) «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;
- k) «Piattaforma GEPI»: la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2

(Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l'attuazione dell'Assegno di Inclusione)

Si approvano le Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l'attuazione dell'Assegno di Inclusione descritte nel documento allegato, unitamente all'Allegato I - Esempio di struttura Protocollo d'Intesa/Accordo di programma per le reti di Intervento locali e all'Allegato II – Esempio/Proposta di schema di protocollo d'intesa per l'attivazione della Rete dei servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l'inclusione sociale e per il rafforzamento delle azioni di collaborazione nell'ambito dell'Assegno di inclusione, parti integranti del corrente decreto.

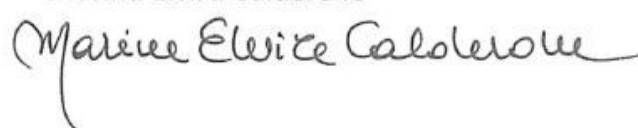
Articolo 3

(Risorse)

Alle attività previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale.

Roma, 11 giugno 2024

Marina Elvira Calderone


Linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione

I - Introduzione: l'importanza di un documento dedicato alle Reti per l'Assegno di inclusione	5
I.1 - Il concetto di Rete nelle politiche pubbliche: le Reti di indirizzo e le Reti di intervento	7
<i>I.1.1 - Le Reti istituzionali di indirizzo con funzione di programmazione e/o monitoraggio e valutazione</i>	7
<i>I.1.2 - Le reti istituzionali di intervento con funzione gestionale e di attuazione</i>	8
II - Le Reti istituzionali di indirizzo e di intervento nell'Assegno di inclusione nei diversi livelli di governance.....	9
III - Le Reti istituzionali di intervento nell'Assegno di inclusione	16
III.1 - Elementi chiave per la gestione delle Reti di intervento	17
III.2 - Il ruolo del gestore di Rete.....	24
IV - Le fasi dell'Assegno di inclusione e le funzioni della Rete di intervento	25
V - I cinque passaggi dell'attuazione dell'Assegno di inclusione nei quali la Rete gioca un ruolo cruciale.....	29
VI - Gli sviluppi delineati dal Codice del Terzo Settore.....	33
Allegato I - Esempio di struttura Protocollo d'Intesa/Accordo di programma per le reti di Intervento locali	35
<i>La normativa da richiamare.....</i>	35
<i>Attori da coinvolgere.....</i>	35
<i>Finalità e oggetto della collaborazione.....</i>	36
<i>Definizione dei ruoli degli attori e relativi impegni</i>	36
<i>Obiettivi e modalità di funzionamento della Rete</i>	40
<i>Risorse finanziarie.....</i>	40
<i>Promozione e divulgazione</i>	40
<i>Monitoraggio</i>	40
<i>Valutazione finale.....</i>	40
Allegato II - Esempio/Proposta di schema di protocollo d'intesa per l'attivazione della Rete dei servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l'inclusione sociale e per il rafforzamento delle azioni di collaborazione nell'ambito dell'Assegno di inclusione	41

I – Introduzione: l'importanza di un documento dedicato alle Reti per l'Assegno di inclusione

L'Assegno di inclusione (AdI) è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L'approccio seguito dalla misura è quello dell'inclusione attiva, che si basa su una duplice forma di intervento¹:

- **l'erogazione di un contributo economico,**
- **l'adesione ad un percorso personalizzato** di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede un programma di interventi e servizi mirati ad attivare e mettere in relazione nei territori opportunità e servizi in grado di accompagnare i beneficiari nei loro percorsi di emancipazione.

Per rendere i servizi davvero capaci di impattare sulla condizione dei beneficiari dell'AdI occorre tenere presente che le situazioni individuali e familiari su cui si interviene quasi sempre portano con sé fragilità complesse. Anche quando il problema appare di natura esclusivamente sociale, oppure determinato dalla "sola" assenza di lavoro, c'è necessità che la risposta sia definita attraverso la collaborazione di servizi che lavorino in rete; a maggior ragione quando si presentano bisogni complessi. L'eterogeneità dei nuclei familiari e la multi-dimensionalità dei bisogni espressi, al di là dei livelli di strutturazione e radicamento dei sistemi di welfare locale, hanno necessità di trovare, in forme accessibili, un'altrettanta molteplicità di risorse e opportunità in relazione tra di loro.

Per questo è fondamentale costruire reti tra i servizi e le risorse del territorio. Occorre investire in azioni tese a sostenere il sistema dei servizi per una applicazione efficace della misura AdI. L'adesione al percorso personalizzato di accompagnamento all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo, per essere valorizzata e resa efficace, richiede un sistema di welfare locale capace di agire nella complessità, in grado di attivare nel territorio, a partire dai servizi sociali e dai Centri per l'Impiego (CPI), collaborazioni e reti con tutte le altre risorse e servizi, pubblici e del privato sociale. Inoltre, la presa in carico delle condizioni di maggiore fragilità richiede l'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e sociosanitari.

Nella consapevolezza che le misure connesse all'AdI non esauriscono l'intervento pubblico e privato a supporto delle persone in condizione di povertà, la declinazione regionale e territoriale delle Reti potrà pertanto integrare azioni e risorse che, parallelamente, contribuiscono al medesimo obiettivo.

Solo attraverso questi presupposti si potranno raggiungere risultati per:

- le **persone**, perché vengono aidate economicamente e socialmente ad uscire dalle condizioni di povertà e a imboccare percorsi di inclusione;
- il **sistema di welfare locale**, da un lato attraverso il potenziamento dei servizi e delle offerte, dall'altro supportando il miglioramento delle forme di coordinamento e

¹ Più precisamente, l'orientamento strategico dell'inclusione attiva, come definito dalla raccomandazione della Commissione Europea sull'inclusione attiva (2008/867/EC), prevede, accanto al sostegno al reddito, altri due pilastri: mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi sociali di qualità.

collaborazione tra i diversi presidi e interventi;

- le **comunità territoriali**, in quanto l'attivazione di un sistema integrato di interventi mirati a contrastare, arginare e superare le situazioni di povertà, li aiuta a trasformarsi in comunità sociali inclusive.

La scheda tecnica, all'interno della quale viene sviluppato il tema delle Reti per l'AdI, si ispira ai principi dell'articolo 118 della Costituzione², alle disposizioni del Decreto Legislativo 147/2017³ che norma il Reddito di Inclusione (REI), in particolare agli articoli che fanno riferimento alla Rete integrata dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 328/2000⁴, al Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), al Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017), ai principi esposti nelle "Linee guida per la costruzione di Reti di collaborazione inter-istituzionale" sviluppate dal Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2⁵, nonché al DL 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che introduce l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro.

Finalità della presente scheda tecnica è lo sviluppo di orientamenti operativi per la formazione di Reti istituzionali necessarie per garantire un cambio di paradigma nel modello di accompagnamento delle persone e famiglie vulnerabili e nell'attuazione di misure integrate di attivazione sociale e lavorativa, come l'AdI, favorendo la logica di Rete. Sebbene dunque questo documento prenda a riferimento la misura specifica, la sua portata travalica i confini di quell'intervento, essendo il lavoro di Rete necessario in tutti i contesti in cui la presenza di bisogni complessi renda opportuna la presa in carico della persona o del nucleo familiare adottando un approccio olistico. Sebbene pertanto non siano trattate le specificità di altri interventi, le indicazioni proposte si applicano ad un contesto più generale di rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali. Ferma restando l'immediata applicabilità dei principi generali, all'interno dei lavori della Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale si potrà, pertanto, promuovere l'articolazione delle presenti linee guida con riferimento ai diversi ambiti di applicazione, precisando ad esempio come estendere la collaborazione tra servizi e il metodo delle Equipe multidisciplinari agli interventi rivolti a tutte le tipologie di soggetti fragili e vulnerabili, indipendentemente dallo strumento che si utilizza e dalla cornice programmatica e finanziaria di riferimento, con il pieno coinvolgimento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 147/2017, dei rappresentanti dei soggetti istituzionalmente impegnati nelle misure di inclusione e attivazione dei soggetti fragili e vulnerabili. Nell'ambito delle citate attività, volte all'ampliamento della portata delle linee guida Reti, potranno essere anche individuate soluzioni idonee a garantire, nel rispetto della normativa in materia di

³ <http://tiny.cc/9iobvz>

⁴ https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-13&atto.codiceRedazionale=000G0369&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D328%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2000%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1

⁵ Il Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 (Agenda Digitale), ha compiti di indirizzo e accompagnamento degli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa e di attuazione dell'Agenda Digitale realizzati nel quadro dell'Accordo di Partenariato (AdP). Nel novembre 2016 il Comitato ha sviluppato le "Linee Guida per la costruzione di reti di collaborazione inter-istituzionale ed il coinvolgimento del Terzo Settore" (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Linee-guida-servizi-sociali-in-rete.pdf>) (vedi Box 1).

privacy e di trattamento dei dati personali, lo scambio, anche mediante interoperabilità dei sistemi informativi, di informazioni sui beneficiari degli interventi tra Servizi coinvolti a vario titolo nelle diverse attività delle Équipe multidisciplinari.

Le presenti linee guida rappresentano un orientamento comune a livello nazionale ma potranno trovare una maggiore specificazione e una più precisa declinazione a livello regionale e locale e/o di Ambito, nel rispetto di specificità, risorse, assetti organizzativi e normativi che caratterizza ciascun territorio.

I.1 - Il concetto di Rete nelle politiche pubbliche: le Reti di indirizzo e le Reti di intervento

Nel quadro dell'attuazione delle politiche pubbliche, la Rete è "un insieme di relazioni relativamente stabili, di natura non gerarchica e indipendente, che collega una varietà di attori che condividono interessi comuni in riferimento a una politica o ad una misura e che scambiano risorse per perseguire interessi condivisi, ammettendo che la cooperazione è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi comuni "(Börzel, T., 1997⁶). Pertanto, la Rete è costituita per raggiungere gli obiettivi definiti da una politica pubblica o da una specifica misura; la definizione e la chiarezza di questi obiettivi risultano cruciali sia per la conformazione che per il funzionamento della Rete.

Nell'area della protezione sociale si possono distinguere due principali tipi di Reti di coordinamento istituzionali. Queste si declinano a loro volta nella struttura di *governance* delle politiche di inclusione sociale e lavorativa in Italia, a livello nazionale, regionale e locale (Ambiti Territoriali Sociali – ATS - e Comuni). I due principali tipi di Reti sono:

1. le Reti di indirizzo (con funzione di programmazione e/o monitoraggio e valutazione)
2. le Reti di intervento (con funzione gestionale e di attuazione).

Gli orientamenti operativi sviluppati nei prossimi capitoli si focalizzano principalmente sulla seconda tipologia di Reti, le Reti di intervento, costituite a livello locale per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Patto per l'Inclusione Sociale dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.

I.1.1 - Le Reti istituzionali di indirizzo con funzione di programmazione e/o monitoraggio e valutazione

La Rete di indirizzo di una politica pubblica ha come principale funzione quella di assicurare che gli attori istituzionali, coinvolti nelle diverse fasi e nei compiti contemplati dalla politica, collaborino tra loro nello svolgimento delle funzioni di relativa competenza per garantire l'attuazione della misura nel suo complesso nelle forme e nei tempi previsti. Per questo è necessario che ogni attore istituzionale abbia chiare le proprie funzioni e i propri compiti, gli standard di qualità del lavoro che si prevede sia svolto, e le attività che deve svolgere in coordinamento con uno o più attori della Rete.

La principale funzione che la Rete di indirizzo svolge è quella di programmazione, ovvero dare indirizzi sull'attuazione della misura ed assegnare compiti ai vari attori. La programmazione può includere l'aspetto della ripartizione delle risorse finanziarie (dal livello nazionale al

⁶ "What's So Special About Policy Networks? - An Exploration of the Concept and Its Usefulness in studying European Governance", *European Integration online Papers (EIoP)*, Vol. 1 (1997) N° 016, https://ceses.cuni.cz/CESES-90-version1-3_2_3.pdf

regionale o dal regionale al locale), o le linee guida e procedure di attuazione della misura. Questo tipo di Rete di indirizzo, inoltre, svolge una funzione di approvazione collegiale degli orientamenti per l'attuazione della politica, del monitoraggio delle azioni previste; di valutazione degli esiti, di scambio e confronto sulle prassi nell'ottica di migliorare l'approccio al tema povertà e di trovare soluzioni condivise alle criticità. Inoltre, è tipicamente guidata da un'istituzione (pubblica) coordinatrice, responsabile della progettazione e dei risultati della politica che ha anche il ruolo di interfacciarsi con il livello istituzionale "superiore" per le istanze generali e di sistema. La Rete istituzionale di indirizzo non opera direttamente con i beneficiari o destinatari finali della misura, ma con le istituzioni e con le organizzazioni che coordinano la prestazione dei servizi previsti dalla politica e dai suoi programmi.

Questo tipo di Reti dialoga con il Terzo Settore ed altri *stakeholder* che, a loro volta, diventano organismi attivi in Rete svolgendo funzione di *advocacy*.

A livello nazionale, questo tipo di Rete corrisponde, nell'Assegno di inclusione, alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale (D. Lgs. 147/2017, art. 21) e alle sue articolazioni tecniche. Inoltre, trova espressione regionale nei Tavoli Regionali della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (D. Lgs. 147/2017, art. 21, comma 5) e a livello locale nei tavoli istituiti dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

L'organizzazione regionale e locale di queste Reti assume modalità diverse rispondendo alle particolari esigenze del territorio, ma esse adempiono alla stessa funzione di indirizzo regionale e locale.

1.1.2 - Le reti istituzionali di intervento con funzione gestionale e di attuazione

Le Reti istituzionali d'intervento hanno l'obiettivo principale di connettere i diversi attori operativi nel territorio di riferimento, pubblici e privati, per garantire che gli interventi e i servizi previsti dalla misura vengano erogati ai beneficiari nei modi e nei tempi concordati, per raggiungere gli obiettivi finali della misura in questione. La funzione principale di una Rete di intervento è la *pratica di Rete* (vale a dire la definizione di procedure per la collaborazione tra gli Enti), la quale si traduce in una sequenza programmata di azioni, che sono svolte dai membri della Rete, con l'obiettivo di fornire efficacemente gli interventi e i servizi previsti ai beneficiari, secondo le norme operative progettate e approvate dalla Rete di indirizzo nazionale e/o regionale.

Il dialogo e lo scambio di informazioni tra le Reti di indirizzo e le Reti di intervento è fondamentale.

La Rete di intervento per l'attuazione di una misura integrata di attivazione sociale e lavorativa come l'AdI si focalizza a livello di ATS/Comuni. Le Reti di intervento locali sono cruciali nel determinare il successo di programmi di sostegno al reddito nella loro componente di politiche attive e lo sviluppo di tali Reti sull'intero territorio nazionale necessita di particolare supporto.

Nel capitolo II si espongono i principali livelli di governance della Rete e la loro declinazione nell'ambito dell'Assegno di inclusione. Il capitolo III è dedicato alla Reti di indirizzo per l'implementazione dell'AdI e gli elementi chiave per la loro gestione. Nel capitolo IV vengono illustrate le relazioni tra le fasi dell'AdI e l'attività delle Reti di intervento. Il V e ultimo capitolo ripercorre i cinque passaggi dell'attuazione dell'AdI nei quali la Rete gioca un ruolo cruciale (visualizzati nella Figura 1 all'interno della catena di processo della misura o "*Delivery Chain*"). Nell'Allegato I viene proposto un esempio di articolazione di protocollo di intesa.

II - Le Reti istituzionali di indirizzo e di intervento nell'Assegno di inclusione nei diversi livelli di *governance*

Livello nazionale

La normativa vigente in materia di politiche sociali e misure di contrasto alla povertà⁷ pone un forte accento sull'importanza della Rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e istituisce a tal fine la Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale - nel cui ambito operano, tra l'altro, la Cabina di Regia per l'attuazione dell'AdI, un Comitato tecnico per la elaborazione del Piano sociale nazionale e ulteriori articolazioni tecniche specializzate in tema di interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà - e la coincidenza nella aggregazione di territori per la gestione associata degli interventi e servizi, tra ambiti definiti nell'area sociale, del lavoro e sanitaria⁸.

- **La Rete della protezione e dell'inclusione sociale** (art. 21 del D. Lgs. 147/2017 e ss. mm. ii.), presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come funzione principale il coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, coinvolgendo all'uopo, nella propria composizione, diversi enti pubblici e livelli di governo⁹. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore e può istituire gruppi di lavoro che ne prevedono la partecipazione.
- **Le articolazioni tecniche istituite all'interno della Rete della protezione e dell'inclusione sociale** (art. 6 Regolamento interno della Rete della protezione e dell'inclusione sociale): la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, può avvalersi del supporto di articolazioni tecniche all'uopo costituite, ivi inclusi comitati tecnici e gruppi di lavoro che, nelle aree di rispettiva competenza, hanno la funzione di condividere le esperienze e gli strumenti di lavoro adottati a livello locale, di adottare linee guida, di realizzare un confronto attivo su atti di coordinamento operativo per l'attuazione di specifiche misure e di collaborare al monitoraggio e valutazione delle stesse. Coinvolgono a livello tecnico un sottoinsieme di membri delle amministrazioni componenti la predetta Rete, così come individuati da quest'ultima, e, a seconda del caso, possono essere integrati da rappresentanti delle parti sociali e degli organismi del Terzo Settore, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione, monitoraggio e valutazione delle misure implementate nell'ambito del sistema degli interventi e dei servizi sociali.
- **La Cabina di Regia per l'attuazione dell'AdI** (già Cabina di regia per l'attuazione del

⁷ Decreto-legge 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, e decreto legislativo 147/2017 e ss. mm. ii., in continuità con i principi già espressi nell'articolo 118 della Costituzione e nella legge 328/2000.

⁸ Le Linee Guida del Comitato di Pilotaggio citate in precedenza invitano i tre livelli di governance, nazionale, regionale e locale a fare rete e ad individuare "modalità di coordinamento, innovative o già sperimentate, per la collaborazione/cooperazione operativa tra i servizi pubblici territoriali e del privato sociale, operanti nei diversi ambiti (sociale, lavoro, salute, educazione, istruzione, formazione, etc.), che possano assicurare la presa in carico integrata."

⁹ Fanno parte della Rete, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente; b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali.

Reddito di cittadinanza che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è da intendersi ridefinita Cabina di regia per l'attuazione dell'Assegno di inclusione, in base a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, del D.L. 48/2023 e ss. mm. ii.), costituita nell'ambito della Rete ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis, del D. Lgs. 147/2017 e ss. mm. ii., e presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, svolge la funzione di confronto permanente tra i diversi livelli di governo e di consultazione periodica delle parti sociali e degli enti del Terzo Settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. È composta – oltre che dai componenti della Rete già designati dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome e dall'ANCI – dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL, le cui funzioni ora sono state acquisite dalla Direzione delle Politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e da un rappresentante dell'INPS. La Cabina di Regia costituisce dunque, in primis, un ampliamento della Rete alle istituzioni competenti in materia di politiche del lavoro, consentendo quindi una maggiore focalizzazione sui temi della integrazione socio lavorativa (oltre a coinvolgere l'ente responsabile della erogazione del sostegno monetario). Tuttavia, la presenza nella Rete (e quindi nella Cabina di regia) del Ministero della salute, oltre alla rappresentanza delle regioni, consente di trattare anche i temi relativi alla integrazione sociosanitaria rilevanti ai fini della attuazione dell'ADI, con particolare riferimento alla presa in carico integrata delle famiglie con bisogni complessi (attraverso équipe multiprofessionali) e all'attivazione di servizi specialistici in presenza di bisogni socio sanitari.

- **Le articolazioni tecniche della Cabina di Regia:** la Cabina di regia sul Reddito di cittadinanza ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico per la definizione di linee guida per la costruzione di reti operative di collaborazione interistituzionale tra i servizi territoriali, volte ad agevolare l'attivazione di servizi facenti capo a diverse filiere amministrative o di *équipe* multiprofessionali a supporto delle persone in difficoltà. Il gruppo di lavoro, successivamente all'emanazione del d.l. 48/2023, ha continuato ad operare in riferimento alle reti operative funzionali all'attivazione dell'Assegno di inclusione.

Box 1 – Partecipazione del Terzo Settore nelle Reti di indirizzo e di intervento dell'ADI¹⁰

¹⁰ Sono Enti del Terzo Settore, a norma dell'articolo 4 del D. Lgs. 117/2017, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Le Reti di indirizzo (ad esempio la Rete della protezione e dell'inclusione sociale sui tre livelli di governance) possono prevedere la consultazione del Terzo Settore per raccogliere suggerimenti su programmazione, monitoraggio, valutazione e *advocacy*. È previsto che la Rete della protezione e dell'inclusione sociale consulti le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione del Piano Sociale Nazionale, del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e del Piano per la non autosufficienza e dell'elaborazione di linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. È inoltre riconosciuta la possibilità di costituire, nell'ambito della predetta Rete, gruppi di lavoro per formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, con la partecipazione di rappresentanti delle parti sociali e degli organismi del Terzo Settore. Le reti di indirizzo possono coinvolgere il Terzo Settore anche su accordi di reciproco riconoscimento per quanto riguarda

- Attività di co-programmazione, intesa come individuazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi a tale fine necessari
- Attività di co-progettazione, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti in sede di co-programmazione

Le Reti di intervento a livello locale possono coinvolgere il Terzo Settore sulla base di "accordi di reciproco riconoscimento" per:

- Attività di promozione di interventi sulla povertà/outreach
- Attività di segretariato sociale sia ai fini dell'informazione e dell'orientamento sia ai fini del supporto ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà in relazione agli adempimenti connessi alla fruizione del beneficio
- Attivazione di collaborazioni non onerose per il coinvolgimento dei beneficiari, nell'ambito della progettazione personalizzata, in attività svolte dagli stessi Enti del Terzo Settore e/o presso i medesimi
- Attivazione di alcuni sostegni del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale, nel rispetto delle norme previste per l'affidamento di interventi e servizi, con particolare riguardo al Codice dei Contratti e, ove ricorra, al sistema di cui al Codice del Terzo Settore
- Coinvolgimento dei beneficiari ADI in attività di volontariato in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni dirette, a seguito di intesa con i Comuni e/o gli Ambiti Territoriali Sociali, nell'ambito del Patto per l'Inclusione Sociale. Tali attività sono considerate equivalenti alla partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC)¹¹.

Ulteriori spunti operativi: Le linee guida del Comitato di Pilotaggio per la costruzione di Reti di collaborazione interistituzionale ed il coinvolgimento del Terzo Settore: il sistema multilivello dei servizi sociali in Rete¹². Le "Linee guida" sviluppate nel 2016 dal Comitato di Pilotaggio coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, declinano i principi generali per la corretta attivazione ed il funzionamento delle Reti di collaborazione e forniscono degli obiettivi operativi e degli strumenti esecutivi, quali schemi-tipo di protocolli di integrazione istituzionale e gestionale. In particolare, le Linee guida propongono schemi tipo per:

- 1. protocolli di integrazione istituzionale:**
 - Indirizzi ed orientamenti per la programmazione integrata di sistema

- Integrazione multilivello con l'ambito educativo
- 2. protocolli di integrazione gestionale:**
- Programmazione attuativa e trasferimento di risorse del FSE fra Regione ed ATS;
 - Coordinamento ed integrazione fra Comune capofila e Comuni costituenti l'ATS, anche ai fini della gestione di risorse FSE
 - Integrazione multilivello per organizzazione, gestione ed erogazione degli interventi e dei servizi attraverso équipe congiunte multidimensionali, ove ritenute necessarie e coinvolgendo, se opportuno, degli enti del Terzo Settore presenti nel territorio.

Livello regionale

A livello regionale, si tratta di realizzare azioni di sistema per una governance unitaria, che garantiscano i raccordi interistituzionali e interprofessionali necessari alla collaborazione fra i servizi del pubblico e del privato sociale per affrontare la presa in carico integrata.”¹³ In tal senso, il D. Lgs. 147/2017 all'art. 23, rubricato come “Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali”, definisce i compiti delle Regioni affinché:

- promuovano con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le Politiche abitative e la salute, finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi” (comma 1)¹⁴;
- adottino, ove non già previsto, “ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli Ambiti Territoriali Sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego” (comma 2)¹⁵;

¹¹ Art. 6, Comma 5bis del DL 48/2023.

¹² Le linee guida sono scaricabili al seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Linee-guida-servizi-sociali-in-rete.pdf>

¹³ Linee guida Comitato di Pilotaggio, p. 3.

¹⁴ A tal fine si veda ad esempio quanto fatto in Lazio, dove sono state approvate le linee guida sulla collaborazione tra servizi sociali e centri per l'impiego (Regione Lazio, Circolare del 4-11-2021 “Indicazioni per favorire il raccordo tra Centri per l'impiego e Servizi dei Comuni e degli Ambiti territoriali nella gestione dei PUC”).]

¹⁵ A tal fine si veda quanto fatto in Emilia-Romagna (dove si è promossa l'integrazione fra i diversi servizi presenti sul territorio – sociali, sanitari, del lavoro e della formazione – ai fini della presa in carico, attraverso il modello di intervento definito dalla Legge regionale n.14 del 2015 (<https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2015;14>), che prevede unicità di accesso a uno dei servizi per la valutazione multidimensionale e, a seguire, percorsi di formazione per il conseguimento di un certificato di competenze/qualifiche professionali, formazione permanente, tirocini, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro) o nella città di Bologna (Linee guida operative condivise dai servizi sociali territoriali e dalle AUSL– DSM DP di Bologna e Imola per l'attuazione delle politiche di contrasto alla povertà per il territorio della città metropolitana di Bologna, 3 Marzo 2022) o in Toscana (dove, nel 2008, con la l.r. 60, recante modifiche alla l.r. 40/2005, sono state istituite le Società della Salute, soggetti consortili costituiti dai Comuni di una stessa zona-distretto e dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ai fini dell'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate).

- siano incluse negli accordi territoriali tra servizi sociali e altri enti, ove opportuno, le attività svolte dagli enti del Terzo Settore impegnati nell'ambito delle politiche sociali (comma 3)¹⁶;
- individuino, ove non già previsto, specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile (come ribadito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 – articolo 1, comma 160) (comma 5).

Si noti come questi compiti, funzionali alla attuazione dell'ADI, abbiano una finalità più vasta, che investe l'intera organizzazione dei servizi sociali.

Nella definizione della governance si suggerisce di prevedere due differenti livelli: regionale e territoriale. A tale fine le Regioni e Province Autonome:

1. costituiscono propri strumenti di governance avendo cura di prevedere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati determinanti per una efficace azione di programmazione, indirizzo e monitoraggio della misura nazionale e delle politiche e interventi per il contrasto alle povertà. In questo contesto risulta di fondamentale importanza la presenza di soggetti quali ad esempio i servizi regionali per il lavoro e le strutture INPS regionali, nonché forme di confronto e interlocuzione con il Terzo settore e le parti sociali. A questo livello va prevista anche una interlocuzione con CAF e Patronati.
2. forniscono indirizzi per la costituzione di strumenti di governance territoriale fornendo indicazioni sulle modalità di costituzione, composizione e obiettivi nel rispetto delle specificità locali. Oltre che di Ambito possono essere previsti strumenti di governance di dimensione metropolitana e provinciale.

Livello locale

Agli ATS/Comuni, parallelamente al ruolo delle Regioni, spetta invece il “compito di definire e sottoscrivere modalità operative di collaborazione tra servizi”¹⁷, in accordo agli strumenti regionali di programmazione previsti”¹⁸ attraverso la costituzione di Reti di intervento (all'Allegato II una proposta di schema di protocollo d'intesa per l'attivazione della Rete dei

¹⁶ A tale riguardo, in applicazione a tali principi, si veda il protocollo di intesa tra Regione Toscana, ANCI Toscana, Conferenze Zonali, Organizzazioni Sindacali, Tavolo regionale Alleanza contro la povertà e Caritas regionale del 23 gennaio 2019

(http://ancitoscana.it/images/2_Prot._RT_Anci_OoSs_Caritas_Conf_Zonali_Inclusione_23.01.2019_FD.pdf)

¹⁷ Con l'approvazione della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 159-171) il Parlamento ha provveduto a definire il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e ad individuare gli ATS quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, concorrendo al contempo alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale. Più in particolare, Il comma 160 chiarisce che gli ATS rappresentano la **dimensione organizzativa necessaria** nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. L'ambito territoriale, pertanto, rappresenta la sede principale della programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi, dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.

¹⁸ Linee guida Comitato di Pilotaggio, p. 3.

servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l'inclusione sociale e per il rafforzamento delle azioni di collaborazione nell'ambito dell'Assegno di inclusione). Inoltre, si rammenta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 147/2017 e ss. mm. ii., nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e la consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo Settore, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella tabella 1, riportata nella pagina seguente, sono illustrate le principali tipologie di Reti nei diversi livelli di governance.

Tabella 1 – Le principali tipologie di Reti nei diversi livelli di *governance* delle politiche pubbliche.

<u>LIVELLO DI GOVERNANCE</u>	<u>RETI ISTITUZIONALI DI INDIRIZZO</u> (funzione di programmazione e/o monitoraggio e valutazione)	<u>RETI ISTITUZIONALI DI INTERVENTO</u> (funzione gestionale e di attuazione)
NAZIONALE	Rete della protezione e dell'inclusione sociale (nel cui ambito opera la Cabina di regia per l'attuazione dell'ADI) <u>Normativa:</u> D. Lgs. 147/2017, Art. 21 D.L. 48/2023, Art. 11 <u>Coinvolgimento Terzo Settore:</u> la Rete consulta il Terzo Settore e può costituire gruppi di lavoro con presenza Terzo Settore (D. Lgs. 147/2017 Art. 21, comma 4)	
REGIONALE	Tavoli Regionali della Rete della protezione e dell'inclusione sociale <u>Normativa:</u> D. Lgs. 147/2017, Art. 21, comma 5 <u>Coinvolgimento Terzo Settore:</u> eventuale partecipazione e consultazione Terzo Settore viene decisa dalle singole Regioni Altri esempi presenti a livello regionale: • Tavoli inter-assessorili regionali (livello politico) • Tavolo tecnico interistituzionale (livello	Rete regionale di intervento <u>Normativa:</u> normative regionali <u>Strumento costitutivo:</u> protocolli d'intesa tra enti regionali <u>Obiettivo:</u> facilitare offerta integrata di interventi e di servizi a livello locale

	tecnico) • Cabina di regia con partecipazione ATS	
LOCALE (Ambiti Territoriali Sociali (ATS)/ Comuni)	Tavoli a livello di ATS della Rete della protezione e dell'inclusione sociale <u>Normativa:</u> DL 147/2017, Art. 21, comma 5 Tavoli dei Piani di zona (in particolare quelli dedicati all'inclusione sociale e al contrasto della povertà) Altri esempi presenti a livello comunale: Tavoli inter-assessorili comunali	Rete locale di intervento <u>Normativa:</u> DL 147/2017, Art. 23, comma 1: le Regioni promuovono atti di indirizzo politico per accordi territoriali per realizzare offerta integrata di servizi e interventi <u>Strumento costitutivo:</u> Protocolli d'intesa a livello di ATS <u>Coinvolgimento Terzo Settore:</u> ove opportuno può essere coinvolto il Terzo Settore sulla base di "accordi di reciproco riconoscimento", ovvero accordi formali di consultazione e di coordinamento, quali il Tavolo di Concertazione Territoriale o il Tavolo del Terzo Settore, costituiti secondo le procedure proprie di ogni ATS/Comune <u>Normativa:</u> DL 147/2017, Art.6, comma 6 e Art. 23, comma 3; DL 48/2023, art.6, comma 6; D.Lgs. 117/2017, Artt. 55/56; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 <u>Funzioni del Terzo Settore:</u> • l'attivazione di alcuni sostegni nel patto personalizzato • attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà • collaborazioni per il coinvolgimento dei beneficiari in attività proprie, nell'ambito della progettazione personalizzata
In verde: Reti normate e denominate per legge In rosso: esempi di Reti presenti localmente o da costituirsi localmente sulla base della normativa riportata		

III - Le Reti istituzionali di intervento nell'Assegno di inclusione

A seguito della promozione di atti regionali di indirizzo politico, le stesse Regioni e gli ATS/Comuni possono costituire Reti di intervento per l'attuazione dell'AdI attraverso la stipula di accordi territoriali, volti alla realizzazione dell'offerta integrata di servizi e interventi¹⁹.

Le Reti di intervento locali non operano in compartimenti stagni, ma comunicano e condividono informazioni con le Reti di indirizzo, favorendo lo scambio reciproco di esperienze. Le Reti di indirizzo si avvalgono del *feedback* delle Reti di intervento e le informano regolarmente sulla programmazione adottata, sui risultati del monitoraggio e gli esiti della valutazione. Le Reti di intervento riportano regolarmente le criticità e le buone pratiche che emergono dai territori al fine di informare l'attività di programmazione delle Reti di indirizzo.

Relazione tra Reti di intervento e di indirizzo - orientamenti utili:

Le Reti di intervento locali presuppongono a monte, a livello regionale, una Rete di indirizzo istituzionale che stabilisce le regole di ingaggio tra le diverse istituzioni coinvolte nella governance dell'AdI – firmando protocolli d'intesa o accordi di partnership che regolino il rapporto tra i vari enti. Sarebbe opportuno, attraverso simili protocolli e accordi, prevedere il coinvolgimento, già a livello di governance regionale degli attori pubblici e privati che consentono, ciascuno nei limiti del proprio ruolo e mandato (sulla base dei modelli organizzativi previsti a livello regionale e locale), la concreta e proficua realizzazione di interventi a favore del contrasto alla povertà quali ad esempio Agenzie regionali per il lavoro, INPS, Enti del Terzo settore, CAF e Patronati. Tale coinvolgimento ha lo scopo di facilitare, a cascata, la costruzione e il funzionamento delle reti territoriali di intervento.

L'obiettivo è costruire una governance che, dal livello nazionale, fino a quello di Ambito territoriale, sia in grado di far funzionare al meglio il sistema attraverso la tempestiva e corretta circolazione delle informazioni e la rimozione dei nodi procedurali che via via si dovessero evidenziare. A questo scopo si ritiene di fondamentale importanza che a livello nazionale sia garantita una interlocuzione con gli altri Ministeri competenti, in primis quello della Salute e quello della Giustizia. Fondamentale lo svolgimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della funzione di accompagnamento formativo e altrettanto fondamentale il potenziamento della funzione di monitoraggio (anche da parte degli enti locali) e la creazione di strumenti e/o canali in grado di facilitare il confronto bilaterale tra gli enti territoriali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il trattamento di situazioni particolari.

E' necessario che tutti i componenti della Rete agiscano consapevolmente il proprio ruolo affinché siano raggiunti gli esiti attesi poiché in una Rete d'intervento sono molteplici gli attori che erogano servizi ai destinatari (beneficiari della misura) per il raggiungimento di risultati concordati e condivisi (sostenere l'adempimento degli obiettivi stabiliti nei patti personalizzati dei beneficiari). Chiarezza degli obiettivi e degli indicatori di esito – positivo – costituiscono presupposti per la gestione funzionale della Rete oltre alla consapevolezza di quali siano elementi chiave per avere successo nella gestione di una Rete d'intervento, vale a dire, una Rete che sia efficace per i beneficiari finali e il cambiamento nella loro situazione di benessere (cfr. Tabella 2 e paragrafi successivi).

¹⁹ Gli interventi per l'attuazione dell'ADI possono costituire una componente nell'ambito di accordi territoriali di portata più vasta, inerenti anche altri ambiti di integrazione tra i servizi.

Tabella 2 - Elementi chiave per la gestione delle Reti di intervento

1. Chiarezza sui fini della misura e sui risultati attesi
2. Creazione di una mappa delle risorse disponibili e dei servizi e sostegni attivabili
3. Conformazione formale della Rete d'intervento
4. Definizione di protocolli d'intesa
5. Definizione di un metodo e di un piano di lavoro comune
6. Condivisione delle informazioni

III.1 - Elementi chiave per la gestione delle Reti di intervento

1. Chiarezza sui fini della misura e sui risultati attesi

Si tratta di ottenere risultati osservabili nei beneficiari, espressi in specifici cambiamenti nelle loro condizioni e qualità della vita, capendo che i beneficiari della misura costituiscono la popolazione obiettivo oggetto dei processi di coordinamento. Il gestore di Rete deve garantire che tutti i membri conoscano e comprendano in dettaglio lo scopo finale della misura (si veda la sezione III.2 per ulteriori dettagli sul ruolo del gestore di Rete). Non è sufficiente presentare la misura in una riunione di lavoro, ma è importante generare una discussione e un dibattito costruttivo tra i membri della Rete fino a raggiungere una comprensione comune sulla stessa.

La chiarezza dello scopo e dei risultati attesi della misura dipende dalle istituzioni, le organizzazioni o gli attori convocati per formare la Rete d'intervento.

Strumenti per la gestione di Rete - orientamenti utili:

La gestione di Rete è un processo ad alta complessità che richiede lo sviluppo e il funzionamento di strumenti specifici per adempiere ai compiti assegnati. È importante strutturare l'intervento, ma, allo stesso tempo, nell'ambito del lavoro sociale, l'empatia e la capacità creativa di improvvisare sono componenti importanti.

2. Creazione di una mappa delle risorse disponibili e dei servizi e sostegni attivabili

Una delle attività più importanti prima dell'avvio di una Rete è quella di sviluppare e mantenere un catalogo aggiornato delle misure, servizi, benefici e interventi sociali presenti nel territorio che possono essere messi a disposizione dei beneficiari della misura. Ove non fosse possibile effettuarla prima dell'avvio, la creazione di una mappa dei servizi disponibili dovrebbe rientrare tra le prime azioni previste nel piano di lavoro congiunto della Rete di intervento.

Possono esser oggetto di mappatura:

- Interventi e servizi sociali territoriali²⁰;
- centri per l'impiego, agenzie accreditate a livello regionale per i servizi al lavoro, agenzie formative accreditate secondo la normativa regionale di riferimento, agenzie per il lavoro

²⁰ Il SIUSS può essere una risorsa per la mappatura.

autorizzate a livello nazionale ²¹;

- presidi sanitari e sociosanitari, con specifico riferimento ai presidi sociosanitari di prossimità (consultori, distretti, medici di base, case di comunità);
- antenne sociali e sportelli informativi e di orientamento alla cittadinanza²²;
- centri giovanili;
- scuole con particolare attenzione alla primaria e secondaria di primo grado (in alcuni territori, soprattutto periferie urbane, costituiscono l'unica istituzione che ha rapporti diffusi con comunità spesso restie alla relazione con servizi e istituzioni);
- associazionismo, privato sociale, volontariato (soprattutto attraverso i servizi di prossimità, per esempio centri di ascolto, empori solidali, mense popolari, drop-in, servizi di prossimità e di strada, educative territoriali e di contrasto alla povertà educativa)²³;
- patronati e CAF;
- organizzazioni sindacali e di categoria.

In relazione alle caratteristiche del contesto e alle organizzazioni degli ATS si può immaginare il coinvolgimento anche di altri attori quali, ad esempio:

- parrocchie e oratori;
- centri naturali di aggregazione e incontro (bar, palestre);
- centri sociali e spazi auto-gestiti da forme di impegno civile;
- imprenditori, cooperative sociali, artigiani e commercianti che possono essere coinvolti nelle azioni, strutturate nei progetti, di sostegno alle attività mirate all'aggiornamento delle competenze e al reinserimento lavorativo;
- operatori della cultura e dello sport.

Mappatura delle risorse – orientamenti utili:

È importante che la costruzione della mappa delle risorse presenti sul territorio o dei servizi sia fatta prima della costituzione della Rete o nella fase iniziale dai membri della Rete in maniera congiunta, come parte del piano di lavoro comune. I membri della Rete si impegnano inoltre a mantenere la mappa delle risorse aggiornata. Un criterio di base per l'inclusione di un servizio o di un beneficio nel catalogo è che sia effettivamente disponibile sul territorio.

3. Conformazione formale della Rete d'intervento

I membri di una Rete interistituzionale di intervento sono rappresentanti delle rispettive istituzioni o organizzazioni e in questa qualità la loro partecipazione è formale e non volontaristica. È pertanto opportuno che la Rete sia formalmente costituita, attraverso meccanismi amministrativi di carattere vincolante. Ad esempio: un protocollo di intesa a livello

²¹ Il SIUL può essere una risorsa per la mappatura.

²² Ovvero eventuali servizi di orientamento comunque denominati (non necessariamente segretariato sociale) che sarebbe utile mappare nella fase di avvio della rete.

²³ La formulazione è generica, ma tiene conto della diversa denominazione a livello regionale degli interventi e dei servizi in parola.

di ATS o del Comune che ha formalizzato la conformazione della Rete, le organizzazioni, le istituzioni e i programmi che lo integrano, i suoi obiettivi, i risultati attesi e le regole di base di funzionamento. Lo stesso protocollo determina quale è l'istituzione coordinatrice, l'organizzazione della Rete e quali sono le sue particolari funzioni²⁴.

Il presupposto per la costruzione di una Rete efficace di intervento è la conoscenza delle funzioni e delle competenze esclusive e concorrenti degli Enti, delle Organizzazioni e delle realtà associative presenti sul territorio – e degli interventi e dei servizi in capo agli stessi. I diversi attori sono classificabili sulla base del loro ruolo (istituzionale o meno), sulla base della rilevanza delle proprie funzioni in relazione all'attuazione della misura (indispensabili versus necessarie) e della continuità o meno del loro coinvolgimento. I diversi attori si contraddistinguono pertanto in base alle caratteristiche di seguito indicate (non tra loro escludenti):

- a. **Attori indispensabili:** svolgono un ruolo essenziale nel garantire servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (quali quelli relativi alla definizione dei patti per l'inclusione ai principali sostegni in essi previsti). Si tratta, nella maggior parte dei casi, di Enti che per norma svolgono una funzione centrale nell'attuazione della misura.
- b. **Attori necessari:** che contribuiscono al successo dell'intervento, ma i loro servizi o benefici sono complementari ai servizi o ai benefici essenziali.
- c. **Attori permanenti:** è necessario che partecipino a tutte le istanze di coordinamento che promuove la Rete.
- d. **Attori occasionali:** possono essere invitati solo quando il loro contributo è richiesto, ma non è necessario che siano membri stabili della Rete.

Contributo specifico per un risultato condiviso – orientamenti utili:

La domanda chiave riguarda il contributo specifico che si prevede ogni attore della Rete fornirà al raggiungimento del risultato condiviso e il modo con cui le funzioni di ciascuno sono interrelate con quelle degli altri attori. Per questo è necessario avere chiarezza sulle funzioni esclusive o proprie di ogni attore, le funzioni condivise e le loro interazioni. Su questa base ciascuno deve svolgere bene il compito relativo alle proprie funzioni esclusive e concordare come si realizzeranno in maniera specifica le funzioni che debbono essere svolte insieme, nonché condividere le modalità di integrazione tra tutte le funzioni che compongono l'intero puzzle, rappresentato dalla misura.

4. Definizione di protocolli d'intesa

Uno dei principali processi che la Rete di intervento deve gestire nel contesto di una misura come l'AdI è il sistema di invio dei beneficiari della misura agli enti che forniscono i servizi e gli interventi previsti nella progettazione personalizzata e la loro attivazione, nell'ambito delle risorse presenti nel territorio. Nell'ambito della presa in carico diviene altresì importante orientare la famiglia rispetto ai servizi presenti sul territorio, sulla base di quanto emerge nel

²⁴ Per un esempio di struttura di protocollo d'intesa per le reti di intervento locali si rimanda all'Allegato I.

corso dell'analisi preliminare.

I protocolli operativi (o d'intesa) locali potranno costituire una occasione per mettere a sistema il complesso delle risorse che in ogni territorio vengono attivate per dare risposta ai nuclei e alle persone in povertà; ciò tenuto conto che vi sono fasce di popolazione che, pur in condizioni di fragilità, non posseggono i requisiti per l'accesso all'AdI così come i servizi e interventi connessi, non esauriscono la gamma degli interventi territoriali a contrasto delle situazioni di fragilità.

La mappa dei servizi disponibili non è sufficiente come strumento di gestione interistituzionale se i meccanismi utilizzati per l'orientamento dei beneficiari ai servizi disponibili non sono stati concordati in modo specifico. Vale a dire, la mappa dei servizi diventa viva, quando vengono stabilite le procedure attraverso le quali il gestore del caso invia il beneficiario ad uno o più dei servizi o interventi disponibili. Queste procedure sono formalizzate attraverso protocolli di intesa e modalità operative che richiedono un importante sforzo di negoziazione tra le istituzioni fornitrici di servizi.

I protocolli d'intesa, gli accordi di collaborazione e/o i protocolli operativi e gli accordi di programma, sono accordi formali, espressi in documenti che collegano chi lo sottoscrive, e che possono avere i seguenti elementi:

- a. Criteri o requisiti di accesso ai sostegni (servizi e/o interventi), identificati nell'ambito del patto per l'inclusione e/o il patto per il lavoro (selezione dell'utente) sottoscritto dal beneficiario;
- b. Numero indicativo di casi cui è possibile offrire il servizio o l'intervento in un determinato periodo di tempo (capacità di offerta dei servizi);
- c. Modalità di invio degli utenti al servizio (trasmissione di specifica segnalazione/relazione, utilizzo di specifico sistema di informazioni per la gestione dei casi);
- d. Procedure che devono essere utilizzate dal case manager, sulla base dei contratti in essere con gli enti erogatori, per la reale attivazione di interventi e/o servizi (ad esempio, accettazione immediata se soddisfa i requisiti, accettazione sulla base dell'ordine di arrivo, accettazione sulla base di priorità concordate, accettazione condizionata ad una nuova valutazione, accettazione condizionata al budget disponibile, ecc.);
- e. Tempo di risposta al beneficiario per quanto riguarda l'effettivo accesso o non accesso al servizio al quale è stato indirizzato;
- f. Tempo di risposta all'attore della Rete che invia il caso (responsabile del caso), informazione circa l'esito positivo con la conseguente attivazione del servizio/intervento o l'esito negativo con i motivi che lo hanno determinato;
- g. Caratteristiche del servizio che sarà fornito al beneficiario che è stato accettato;
- h. Condizioni per il mantenimento o la cessazione dell'intervento o del servizio fornito;
- i. Procedura di informazione e periodicità da utilizzare per riferire alla Rete di intervento sui casi ricevuti, trattati, accettati e respinti;
- j. Meccanismo o strumento per valutare i risultati del protocollo concordato.

Un esempio di struttura di Protocollo d'Intesa è disponibile all'Allegato I.

Protocolli per la collaborazione – orientamenti utili:

Un protocollo è una modalità formale di collaborazione tra le istituzioni che dovrebbe impegnare le rispettive amministrazioni, affinché la sua attuazione sia vincolante e non basata unicamente sulla buona volontà dei partecipanti.

Nell'ambito di una Rete d'intervento possono essere sottoscritti protocolli bilaterali tra i diversi Enti chiamati a collaborare. Ad esempio, l'Ambito responsabile della gestione associata del servizio sociale professionale potrebbe sottoscrivere un protocollo con ciascuno degli Enti responsabili dei servizi da mettere a disposizione dei beneficiari, attivando processi di coordinamento interistituzionale. Il Centro per l'impiego, oltre ad accordarsi con l'Ambito, potrebbe sottoscrivere specifici accordi (o integrare accordi esistenti) con Enti di formazione altri soggetti coinvolti nella gestione delle politiche attive del lavoro. Sarebbe tuttavia preferibile definire attraverso un unico protocollo la collaborazione tra la molteplicità di istituzioni responsabili dei servizi territoriali.

La formalizzazione degli accordi all'interno delle Reti locali di intervento non deve essere necessariamente dettagliata fin dall'inizio, ma può procedere per gradi. Ad esempio, qualora il processo di formalizzazione della Rete dovesse risultare farraginoso e ritardare la formazione delle équipe multidisciplinari (vedi sezioni relative nel Capitolo IV e capitolo V), si potrebbe inizialmente optare per un coordinamento tra enti più snello. Questo coordinamento potrebbe ad esempio prendere la forma di un accordo di base sulla disponibilità alla collaborazione e alla condivisione di informazioni fra gli operatori dei vari enti, in attesa che venga firmato un vero e proprio protocollo formale e dettagliato. In ogni caso, questa gradualità nella formalizzazione dei protocolli locali può avvenire a patto che esista a monte, a livello regionale e di Rete di indirizzo, la condivisione dell'impegno a collaborare, ove possibile accompagnata dalla definizione di regole di ingaggio formali tra le diverse istituzioni coinvolte nella *governance* dell'Assegno di inclusione.

5. Definizione di un metodo e di un piano di lavoro comune

Il piano di lavoro di una Rete d'intervento non è la semplice somma dei piani di lavoro di ciascuno degli attori che compongono la Rete. L'obiettivo del piano di lavoro comune, il centro dell'intervento della Rete, sono i beneficiari della misura da prendere in carico. Il piano deve stabilire obiettivi comuni, nonché il contributo specifico che ciascuno degli attori apporterà a tali obiettivi. Il Piano di lavoro, inoltre, può essere soggetto a modifiche e integrazioni a seguito di monitoraggio e valutazione dei primi esiti. Se, per esempio, la Rete d'intervento per l'attuazione dell'AdI in un dato territorio deve supportare la progettazione personalizzata di un certo numero di beneficiari in un determinato periodo di tempo, il piano di lavoro dovrà tenere conto del numero dei Patti per l'Inclusione Sociale e dei Patti di servizio, nonché dei servizi o interventi che dovranno essere attivati per ciascuno di essi. Inoltre, il piano di lavoro indicherà quali procedure e meccanismi specifici saranno utilizzati dai membri della Rete per fornire servizi e interventi diversi ai beneficiari. Tra questi, si segnalano, ad esempio, le modalità di funzionamento dell'équipe multidisciplinare, l'invio dei beneficiari ad altri servizi e il controllo dell'effettivo accesso, la rendicontazione dei risultati ottenuti dal piano di lavoro attuato.

Piano di lavoro comune – orientamenti utili:

Il coordinamento tra gli attori richiede un adeguato piano del lavoro che viene fatto insieme, durante i momenti di contatto tra gli attori. Si tratta di un piano specifico orientato ai risultati

con chiare responsabilità e risorse per la sua attuazione. Questo richiede processi di responsabilità condivisa rispetto ai risultati ottenuti, alle difficoltà incontrate e ai meccanismi utilizzati per affrontare con successo le difficoltà.

6. Condivisione delle informazioni

L'informazione è un elemento chiave nella gestione di una Rete d'intervento. Conoscere i dati di copertura raggiunti dalla misura e le esigenze specifiche di ciascuno dei beneficiari che hanno sottoscritto il patto personalizzato, è essenziale affinché gli attori della Rete, che forniscono servizi ai beneficiari, effettuino gli aggiustamenti corrispondenti per conformarsi agli impegni che hanno concordato nel contesto del funzionamento della Rete. Queste informazioni permettono di rendere effettivi gli accordi/protocolli che sono stati sottoscritti. Nel caso specifico dell'AdI il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali metterà a disposizione una *dashboard* per gli ATS/Comuni e le Regioni con accesso ad alcuni dati fondamentali per il funzionamento della Rete²⁵. Un'altra importante fonte di informazioni è la piattaforma GePI²⁶, ed in particolare il suo *dashboard* interno, che oggi fornisce attraverso dati aggregati una panoramica della situazione delle prese in carico a livello di ATS. Si prevede inoltre che GePI sarà interoperabile, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, con le banche dati di INPS, ANPAL, ANPR²⁷ ed altri attori istituzionali coinvolti nel processo di attuazione della misura e che, quindi, la disponibilità di dati rilevanti per la Rete gradualmente aumenterà. A questa importante fonte di informazione si aggiunge la piattaforma SIOSS che raccoglie a livello di ATS informazioni sulla gestione associata degli interventi e sul servizio sociale professionale.

Le informazioni fornite dalle istituzioni facenti parte della Rete in merito alla presa in carico dei beneficiari, dei loro servizi ed interventi sono essenziali per seguire i progressi e i risultati dell'intervento. L'analisi congiunta delle informazioni disponibili è una fonte molto preziosa di monitoraggio della misura ma soprattutto per l'individuazione degli aspetti da migliorare nell'implementazione. Questa analisi dovrebbe essere un esercizio continuo da parte dei membri della Rete e non solo essere fatta nei momenti di valutazione. Un sistema di gestione delle informazioni dei beneficiari a cui i membri della Rete hanno accesso, ciascuno con il proprio profilo utente, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, permetterebbe di avere una forma di cartella elettronica su ogni caso. Questo faciliterebbe la gestione di diversi attori a favore dello stesso beneficiario. Nella misura in cui il sistema informativo ha dati completi e validi, le relazioni delle azioni svolte saranno utili per migliorare il lavoro di ciascun fornitore di servizi, nonché il lavoro della Rete come un esempio di coordinamento e di gestione dell'intervento. Con riferimento all'Assegno di inclusione, uno strumento essenziale per il monitoraggio della misura e in particolare dei percorsi di accompagnamento delle famiglie da parte dei servizi sociali, in Rete con gli altri servizi territoriali, è rappresentato dalla piattaforma di gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale GePI.

Sistema di informazione- orientamenti utili:

Un sistema di gestione delle informazioni dei beneficiari della misura a cui i membri della Rete hanno accesso non sostituisce necessariamente i sistemi informativi che ogni servizio o istituzione gestisce. Il sistema di informazione della misura interagisce tramite

²⁵ Nota 6658 del 22 maggio 2023: <https://poninclusionelavoro.gov.it/Notizie/Pagine/dashboard-la-programmazione-locale-delle-misure-di-contrasto-alla-poverta>

²⁶ <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx>

²⁷ <https://www.anpr.interno.it/portale/>

l'interoperabilità informatica con i sistemi esistenti al fine di mantenere aggiornate le informazioni di ciascun beneficiario e quindi di fornire il miglior servizio possibile.

Box 3 – I passi per costituire e far funzionare una Rete d'intervento per l'attuazione dell'AdI

Di seguito elenchiamo, secondo una sequenza temporale, i possibili passi per costituire una Rete di intervento per l'attuazione dell'AdI, a livello di ambito territoriale:

1. Predisporre il piano di lavoro;
2. mappare gli attori dei servizi presenti sul territorio rilevanti ai fini dell'attuazione dell'AdI;
3. attivare un'interlocuzione bilaterale con i singoli attori per presentare la proposta della Rete, approfondire la conoscenza dei servizi che sono in grado di erogare, secondo quali modalità e saggiarne la disponibilità a partecipare alla formalizzazione di una Rete d'intervento;
4. definire compiti, funzioni e responsabilità dei diversi attori sia per quel che attiene gli assetti organizzativi, sia per quel che riguarda le modalità operative della Rete. Questo permette che la Rete non sia percepita – né al suo interno, né all'esterno – come sommatoria di soggetti ma come sistema complesso e organizzato di talenti e funzionalità;
5. abbozzare una proposta di protocollo d'intesa;
6. convocare gli attori disponibili per discutere insieme il protocollo d'intesa;
7. sottoscrivere il protocollo d'intesa;
8. prevedere un percorso formativo integrato tra gli operatori dei diversi settori/istituzioni che potrebbe consolidarsi e dar vita a comunità di pratica per la gestione della Rete;
9. attivare gli interventi previsti dalla Rete;
10. convocare periodicamente un tavolo della Rete per attività di monitoraggio e valutazione degli interventi.

Box 4 – Le accortezze da seguire per evitare alcuni rischi nell'attivazione e gestione di una Rete d'intervento per l'attuazione dell'AdI

L'attivazione e la gestione di una Rete d'intervento non sono mai azioni semplici e scontate. Al fine di evitare alcuni rischi che possono comprometterne la funzionalità si ricorda di prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- comprensione del flusso decisionale all'interno degli attori coinvolti (accertarsi che gli operatori della Rete possano operare secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa e che siano effettivamente legittimati a farlo dai loro dirigenti);
- condivisione delle finalità e delle operatività generali della Rete da parte dei livelli operativi (se la Rete è percepita come estranea, come calata dall'alto dagli operatori e dai presidi territoriali verrà vissuta come peso e non come opportunità);
- focalizzazione dell'attenzione sui beneficiari: la Rete d'intervento è un dispositivo inter-organizzativo volto a fornire servizi ai cittadini, non ad assicurare convenienze agli operatori o agli attori coinvolti;

- potenziamento di tutti gli strumenti operativi che consentano un effettivo funzionamento della Rete, dalla formazione integrata degli operatori agli incontri periodici per la manutenzione e la valutazione degli interventi, allo sviluppo di sistemi informativi condivisi.

III.2 – Il ruolo del gestore di Rete

Ogni Rete richiede un gestore, un nodo della Rete stessa che assume la funzione di attivarla e farla funzionare. Per quanto concerne la Rete d'intervento volta ad attuare l'AdI, si suggerisce che la titolarità di tale funzione sia in capo al Servizio sociale professionale (ovvero agli uffici di programmazione degli Ambiti territoriali sociali), possibilmente gestito a livello associato di Ambito territoriale. Il gestore della Rete si assume anche l'onere dei servizi di segreteria e logistica a favore di tutti gli attori coinvolti. Ogni territorio identificherà l'ufficio e la singola figura professionale, sulla base delle competenze ritenute necessarie, a cui demandare la responsabilità di tale compito.

Il ruolo del gestore di Rete:

- Conosce gli obiettivi della misura e li socializza con i membri della Rete;
- Conosce gli accordi istituzionali che sono stati firmati nella Rete di indirizzo (politico) per quanto riguarda l'offerta disponibile di servizi e il suo funzionamento;
- Genera una reale condivisione tra i membri della Rete per promuovere una logica comune di lavoro a favore dei beneficiari finali dell'intervento;
- Guida i membri della Rete a partecipare secondo i criteri e gli standard che sono stati concordati;
- Monitora costantemente l'andamento della misura in relazione agli obiettivi della stessa;
- Identifica nodi critici nel circuito delle operazioni e delle relazioni tra le istituzioni e i membri della Rete;
- Identifica le opportunità di miglioramento nella gestione della misura e propone soluzioni alternative;
- Identifica le aree di complementarità tra i componenti della Rete per accrescere il lavoro comune a favore dei beneficiari e per non duplicare gli sforzi;
- Negozia la flessibilità dei meccanismi di azione comune o la generazione di nuove strategie per risolvere i problemi o per supplire a deficit di gestione.

Box 5 - La manutenzione di una Rete d'intervento per l'attuazione dell'AdI

Per poter funzionare al meglio, la Rete d'intervento per l'attuazione dell'AdI richiede una continua attività di manutenzione. Questa implica:

- realizzare degli incontri periodici tra i rappresentanti degli attori coinvolti (tavolo della Rete);
- effettuare non solo un monitoraggio ed una valutazione di quanto prodotto dalla Rete, ma anche una disamina delle difficoltà incontrate (dal flusso comunicativo al clima

relazionale tra gli operatori coinvolti), così come dei vantaggi generati dal funzionamento della Rete stessa (l'impatto prodotto negli attori partecipanti e nel welfare locale);

- aggiornare eventualmente il protocollo d'intesa e produrre protocolli operativi specifici.

IV - Le fasi dell'Assegno di inclusione e le funzioni della Rete di intervento

L'AdI è una misura molto complessa. Le figure 1 e 2 (*Delivery Chain*) mostrano la catena di processo dell'AdI e mettono in evidenza i momenti in cui le Reti di intervento sono fondamentali per il successo della misura.

1. Nella **fase di informazione e di orientamento** dei potenziali beneficiari, le parti interessate della Rete diffondono e spiegano la misura favorendo la presentazione delle domande dei nuclei potenzialmente eleggibili. Per questo, tutti i soggetti della Rete devono essere debitamente informati dei dettagli della misura. In questa fase del processo, è opportuno anche il coinvolgimento del Terzo Settore nelle attività di informazione e di promozione dell'Assegno di inclusione.
2. Nella **fase del coinvolgimento di altri servizi (*referral*)** la Rete di intervento locale è fondamentale per accompagnare il nucleo beneficiario nel percorso di attivazione. In esito all'analisi preliminare da parte dei servizi sociali dei Comuni sono identificati i componenti da inviare anche ai Centri per l'Impiego ovvero, se necessario, attivate équipes multidisciplinari con il coinvolgimento di altri soggetti ovvero, nell'ambito del progetto personalizzato, sono coinvolti servizi specialistici territoriali per una continuità assistenziale. Tuttavia, dal punto di vista operativo, l'effettiva disponibilità dei relativi Enti a collaborare, fermi restando gli obblighi di legge, può comportare la scelta di percorsi diversi da quelli teoricamente più appropriati per i beneficiari. La Rete diventa uno strumento fondamentale per quanto riguarda i contatti tra operatori ed enti e la disponibilità degli stakeholders a collaborare.
3. Nella **fase di costituzione delle Équipes Multidisciplinari (EEMM)**, ove ritenute necessarie per i casi più complessi rilevati dopo un'accurata analisi dei bisogni, la Rete di intervento locale deve essere già formata e operativa per poter facilitare la costituzione delle EEMM secondo modalità e procedure definite nel protocollo di formazione della Rete. I membri della équipe multidisciplinare appartengono a istituzioni che fanno parte della Rete di intervento. La costituzione delle EEMM non può prescindere dall'attivazione di una Rete. Si vedano a tal proposito le Linee Guida sulla Presa in Carico del Percorso di Inclusione Sociale.
4. Nella **fase di attivazione di servizi e interventi**, la Rete di intervento locale è fondamentale affinché alla rilevazione precisa dei bisogni segua l'effettiva possibilità di individuazione e attivazione dell'intervento appropriato nell'ambito del patto, soprattutto nei casi più complessi. Ma anche in caso di bisogni semplici, è importante indirizzare i beneficiari al servizio giusto. La Rete diventa uno strumento fondamentale per quanto riguarda i contatti tra operatori ed enti e la disponibilità degli stakeholders a collaborare. L'attivazione di servizi e interventi richiede la definizione delle regole di

accesso ai servizi, prestabilite nel protocollo di formazione della Rete. In questa fase del processo, è opportuno anche il coinvolgimento del Terzo Settore per quanto riguarda l'attivazione di alcuni sostegni, per l'attuazione degli interventi in co-progettazione e altre attività di tipo culturale, sociale o di volontariato. La attivazione di servizi e interventi non può prescindere dall'attivazione di una Rete.

5. Nella **fase del monitoraggio degli impegni presi dai beneficiari** la Rete di intervento locale ritorna fondamentale per la verifica delle condizionalità inserite all'interno del patto personalizzato e per la revisione del patto, quando necessari.

Figura 1 – Tappe selezionate della *Delivery Chain* dell'Assegno di inclusione e i “Momenti Rete”

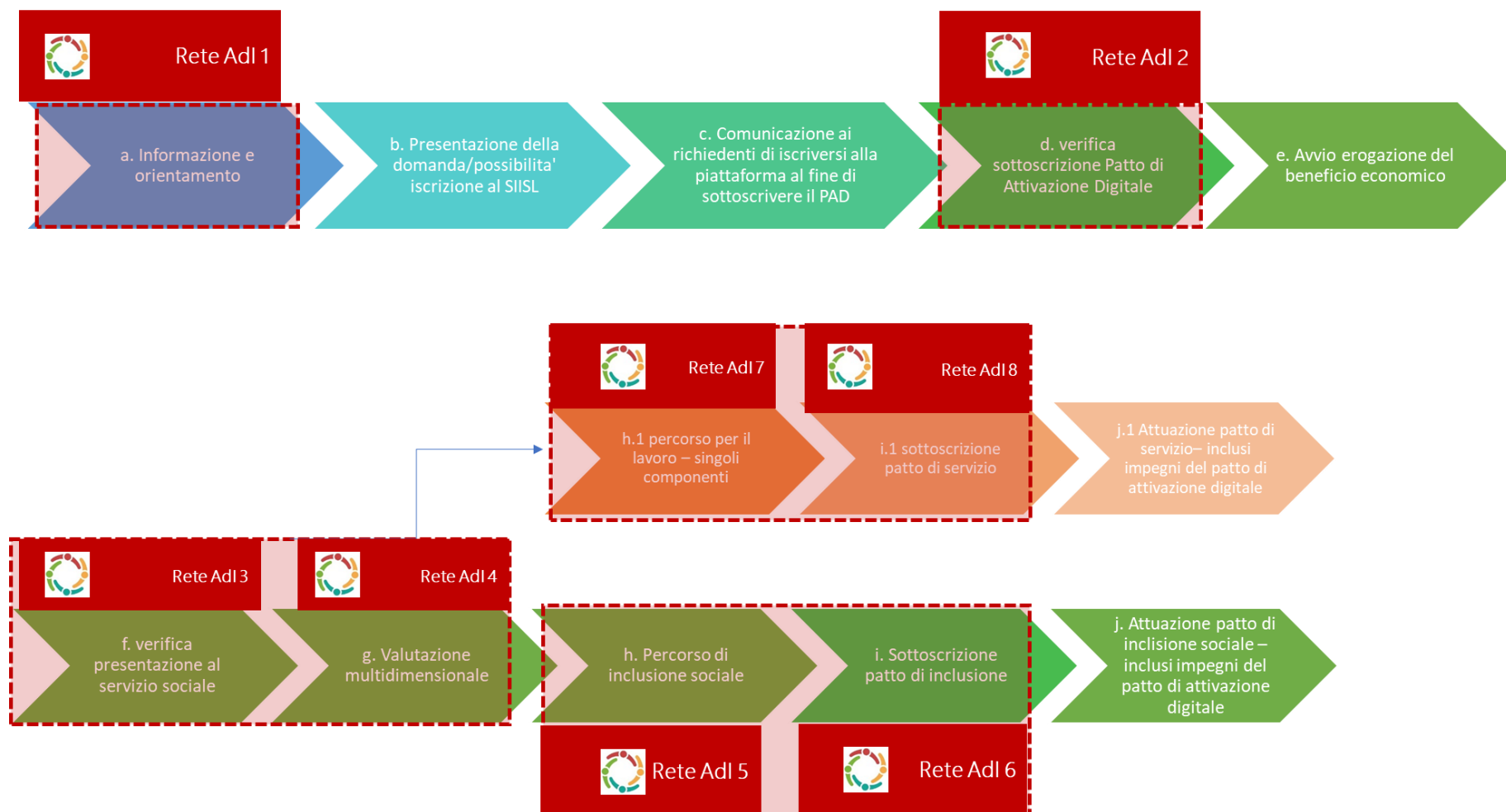
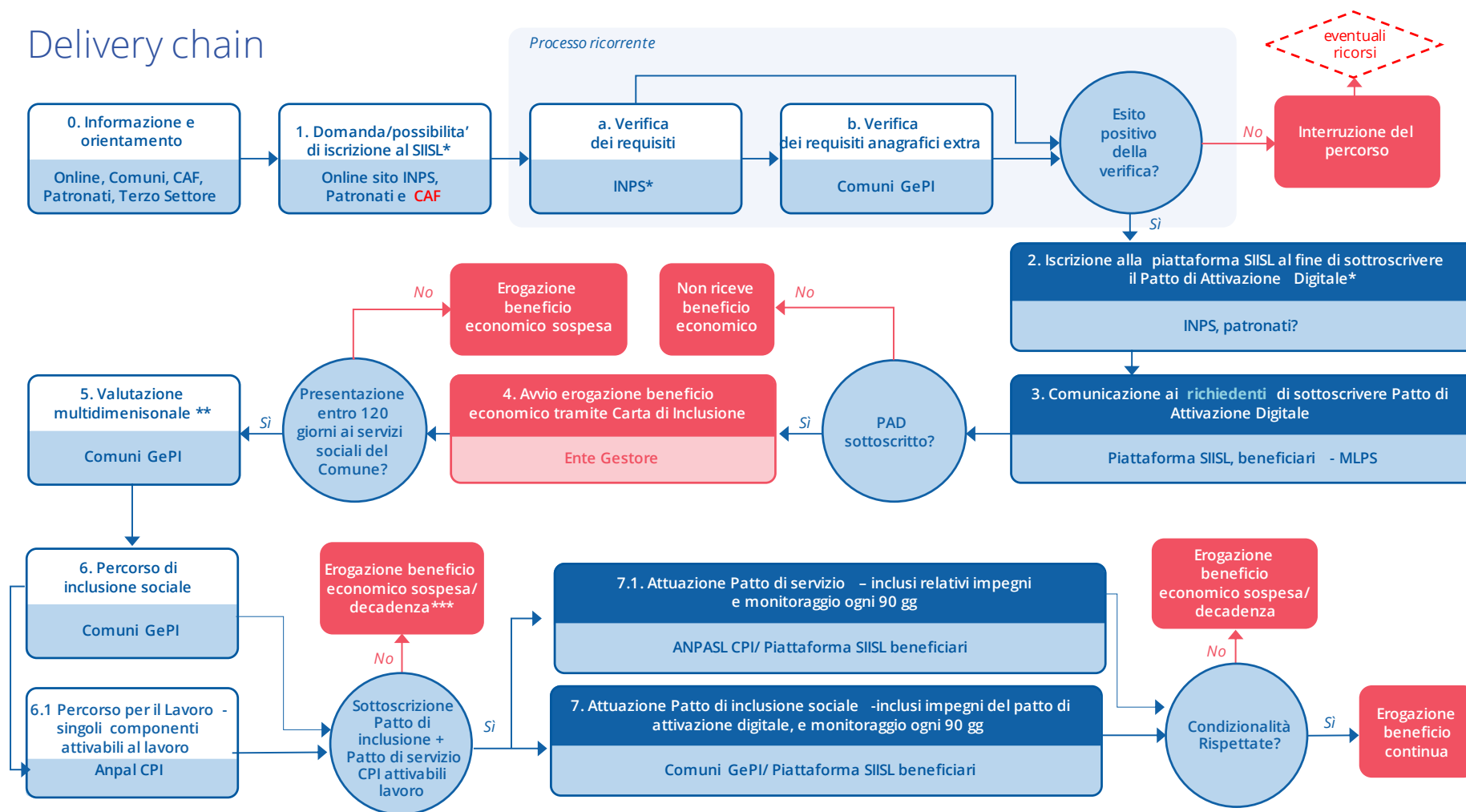


Figura 2 – La *Delivery Chain* dell'Assegno di inclusione e i “Momenti Rete”



V - I cinque passaggi dell'attuazione dell'Assegno di inclusione nei quali la Rete gioca un ruolo cruciale

Tenendo conto degli obiettivi dell'Assegno di inclusione, che coniugano supporto economico e patto personalizzato per migliorare le condizioni di benessere delle persone e delle famiglie coinvolte, è possibile identificare le cinque fasi dell'AdI in cui la Rete di intervento ha un ruolo specifico da soddisfare (Rete AdI 1-5, Figura 1).

Rete AdI 1: La fase di informazione e orientamento

- I CAF, i Patronati, l'INPS, gli ATS e i Comuni forniscono informazioni e orientamento al cittadino sull'esistenza dell'AdI e su come/dove fare domanda
- Comuni o l'ATS/Consorzi/Aziende Speciali forniscono informazioni e orientamento al cittadino sulla Rete integrata degli interventi e servizi sociali
- Il Terzo Settore viene coinvolto nelle attività di diffusione dell'informazione sull'Assegno di inclusione, pubblicizzando il dove/come fare domanda e, sulla base di intese a livello locale, supporta i beneficiari della misura negli adempimenti connessi alla stessa.

Rete AdI 2: La fase del coinvolgimento di altri servizi

In esito all'analisi preliminare, è definito il successivo percorso nei servizi dei beneficiari della misura. In molti casi, sulla base della valutazione dei bisogni, risulta sufficiente che lo stesso ente che ha svolto l'attività di valutazione accompagni i beneficiari nel successivo percorso. In taluni casi, tuttavia, risulta necessario coinvolgere più enti nella valutazione e/o definizione del percorso successivo (vedi Rete AdI 3). Nel caso di indirizzamenti dei singoli beneficiari ai CPI l'interoperabilità tra le Piattaforme nell'ambito del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa consente di rendere fluido lo scambio di informazioni. Per quanto riguarda il coinvolgimento di enti diversi in relazione a bisogni che richiedono la presa in carico da parte di servizi specialistici, è necessaria la loro preventiva individuazione e coinvolgimento in Rete. In questi casi alla presa in carico del servizio sociale si affianca la presa in carico realizzata dall'operatore del servizio specialistico, secondo le modalità proprie del servizio stesso; tuttavia, la responsabilità del caso è pienamente condivisa tra servizio sociale professionale e servizio specialistico. L'operatore del servizio specialistico è responsabile della definizione dello specifico intervento e del suo monitoraggio, ed invierà al servizio sociale le informazioni sull'andamento dell'intervento secondo le modalità da definire negli accordi di collaborazione²⁸. L'intervento sarà parte integrante del Patto di inclusione. Il coinvolgimento di servizi specialistici può anche riguardare la fase di valutazione multidisciplinare e di definizione dei Patti per l'inclusione (vedi Rete AdI 4). Per la definizione delle procedure da definire si rimanda al box 7.

²⁸ L'operatore del servizio sociale mantiene la responsabilità di: assicurare che la presa in carico specialistica risponda alla logica della progettazione prevista dall'Assegno di inclusione; comunicare ad INPS, tramite la piattaforma, l'esistenza del progetto, o di motivi per l'applicazione di sanzioni; verificare la necessità di coinvolgere una Equipe Multidisciplinare e procedere alla definizione del Quadro di analisi approfondito, qualora se ne ravvisi la necessità.

Rete AdI 3: la fase di costituzione dell'Équipe Multidisciplinare (EM): modalità e procedure

- Nei casi di presa in carico complessi e se ritenuta necessaria l'attivazione di una équipe multidisciplinare (EM), l'ATS convoca, periodicamente, in relazione alla numerosità dei beneficiari e alla loro localizzazione territoriale, le EEMM e le persone per la loro presa in carico
- Le EEMM sono costituite, secondo le indicazioni del Servizio Sociale Professionale competente
- I criteri in base ai quali i responsabili dell'analisi preliminare identificano la composizione dell'équipe multidisciplinare sono prioritariamente finalizzati ad assicurare una lettura multidimensionale dei bisogni e delle risorse dei nuclei, promuovendo percorsi di presa in carico integrata
- Le EEMM dovranno prevedere la presenza dell'Assistente sociale del Comune di competenza del nucleo beneficiario, spesso affiancato da altre figure professionali interne quali l'educatore sociale e lo psicologo e da uno o più referenti delle Istituzioni competenti (Centro per l'Impiego, Distretto sanitario, Istituzioni scolastiche, Servizi abitativi, ecc.),
- L'avvio delle attività in EEMM sarà preceduto da incontri di confronto e condivisione interistituzionale, previa stesura dei necessari accordi/protocolli operativi.

Box 6 – Le procedure da definire e i soggetti da coinvolgere nella fase di costituzione dell'EM

- Stabilire la composizione dell' équipe multidisciplinare (EM)
- Stabilire luogo di convocazione dell'EM
 - ✓ Generalmente, l'Équipe è convocata presso il Comune di residenza o presso la sede dell'ATS o, laddove più funzionale, presso la sede di un Ente Partner
- Stabilire le modalità di convocazione della EM
 - ✓ Generalmente, la convocazione avviene via e-mail con allegata la Scheda di analisi preliminare dei bisogni dei beneficiari da valutare o un suo estratto
 - ✓ Con l'evoluzione delle funzionalità della piattaforma GePI, la convocazione della EM sarà facilitata dalla stessa
- Stabilire la frequenza di convocazione della EM

Rete AdI 4: attivazione di servizi e interventi in Rete nell'ambito del Patto personalizzato

- I servizi competenti definiscono insieme ai beneficiari della misura specifici Patti personalizzati²⁹.
- Il Patto per l'Inclusione Sociale, sottoscritto dai beneficiari e dagli operatori di riferimento, individua, sulla base dei fabbisogni dei beneficiari, come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:
 - a) gli obiettivi³⁰ generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
 - b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso alla misura;
 - c) gli impegni³¹ a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei beneficiari.
- I sostegni includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. In tale ambito, sono infatti da ricomprendere tutti gli interventi ed i servizi afferenti alle molteplici dimensioni della propria esistenza quali il lavoro e la formazione, la salute, l'istruzione, l'abitazione, la relazione e la socializzazione, finalizzati a favorire una migliore e piena

²⁹ Come specificato nelle linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, il patto personalizzato è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del patto può eccedere la durata del beneficio economico. Il patto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione dei beneficiari, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del patto a loro rivolto. Il patto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei beneficiari. Nel caso il beneficiario sia già stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto o un patto per finalità diverse a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui a questo capitolo.

³⁰ Come specificato nelle citate linee guida, gli obiettivi e i risultati devono: esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte; essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.

³¹ Come specificato nelle citate linee guida, gli impegni a svolgere specifiche attività sono dettagliati nel patto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del patto (il DL48/2023 prevede almeno un incontro ogni 90 giorni); atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015; frequenza e impegno scolastico; comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari; impegni connessi alla partecipazione ai progetti utili alla collettività ovvero ad attività di volontariato presso enti del Terzo Settore.

integrazione della persona nel contesto sociale ed economico nel quale vive. La Rete di intervento svolge un ruolo cruciale nel consentire l'attivazione di sostegni appropriati, a partire dalla ricognizione delle misure, servizi, benefici e interventi sociali presenti nel territorio, definendo criteri e procedure per la loro attivazione in favore dei beneficiari della misura.

- In tale contesto è cruciale il ruolo del *case manager*, individuato nell'assistente sociale quale figura di riferimento, che cura la realizzazione e il monitoraggio del Patto, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
- Il *case manager*, ruolo svolto dall'assistente sociale operante nel Comune competente, è tenuto a coordinare l'attuazione degli interventi, svolge funzione di referente dell'équipe multidisciplinare nei confronti degli interlocutori esterni, cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e verifica dei risultati ottenuti e, ove necessario, propone all'EM ed alla famiglia la ridefinizione del patto personalizzato.
- Le EEMM identificano gli interventi e le prestazioni assegnate a ciascun nucleo beneficiario.

Box 7 – Le procedure da definire nella fase dell'invio e accompagnamento della persona in carico ai servizi specialistici o nella attivazione di servizi e interventi nell'ambito del patto personalizzato

- Criteri o requisiti di ammissibilità dei beneficiari che saranno orientati ed inviati ai servizi o per i quali saranno attivati servizi e interventi (selezione dell'utente)
- Numero di casi cui è possibile offrire il servizio o l'intervento in un determinato periodo di tempo (capacità di offerta dei servizi)
- Modalità di attivazione per l'utente del servizio (trasmissione di specifica segnalazione/relazione, utilizzo di specifico sistema di informazioni per la gestione dei casi)
- Procedure che devono essere utilizzate dal fornitore di servizi per accettare o rifiutare il beneficiario che è stato inviato/segnalato (ad esempio, accettazione immediata se soddisfa i requisiti, accettazione sulla base dell'ordine di arrivo, accettazione sulla base di priorità concordate, accettazione condizionata ad una nuova valutazione, accettazione condizionata alla disponibilità del budget disponibile, ecc.)
- Tempo di risposta al beneficiario per quanto riguarda l'effettivo accesso o non accesso al servizio al quale è stato inviato/segnalato (qualora l'accesso non sia preventivamente concordato con il case manager)
- Tempo di risposta all'attore della Rete che invia/segnala il caso (responsabile dei casi), informazione circa l'esito positivo con la conseguente presa in carico o l'esito negativo con i motivi che lo hanno determinato
- Procedura di informazione e periodicità da utilizzare per riferire alla Rete di intervento sui casi ricevuti, trattati, accettati e respinti
- Procedura di condivisione degli strumenti da utilizzare

Box 8 – Le procedure da definire nella fase attivazione di servizi e interventi in Rete

- Caratteristiche del servizio che sarà fornito al beneficiario che è stato accettato
- Condizioni per il mantenimento o la cessazione dell'intervento o del servizio fornito

Rete AdI 5: la fase del monitoraggio degli impegni presi

- Il *case manager* è responsabile non solo della definizione e realizzazione del patto personalizzato ma anche del suo monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
- Le metodologie di monitoraggio sono definite all'interno del patto personalizzato, che prevede la verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei beneficiari.
- I beneficiari vengono coinvolti nel monitoraggio degli impegni presi.

VI – Gli sviluppi delineati dal Codice del Terzo Settore

Con l'approvazione del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sono state introdotte nell'ordinamento giuridico delle modalità di regolazione del rapporto tra Enti pubblici ed Enti del Terzo settore ispirate al paradigma dell'*amministrazione condivisa*.³² Si tratta di un modello organizzativo che, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui al citato art. 118, co. 4, consente ai cittadini e all'amministrazione pubblica di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, come definite dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017. In virtù dell'art. 55 del Codice le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Come specificato dalla Corte costituzionale, con l'art. 55 del Codice del Terzo settore "(...) si realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328." È opportuno rilevare che in ragione di questa previsione normativa si instaura tra Soggetti pubblici ed Enti del terzo settore un ambito di relazioni "(...) alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accredimento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un

³² Corte costituzionale, pronuncia n. 131 del 26 giugno 2020

diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.”³³

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 31 marzo 2021,³⁴ ha approvato le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs.117/22017” allo scopo di offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice e consentire alle pubbliche amministrazioni di avere un agile strumento di lavoro, utile a sviluppare tali innovative procedure nell’alveo del rigoroso riferimento alla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi. Alcune Regioni, in seguito all’approvazione del Codice del Terzo Settore, hanno ulteriormente normato la materia, apportando specifiche alla regolazione della partecipazione degli Enti del Terzo Settore.

Nell’ambito dell’attuazione delle politiche di contrasto alla povertà, pertanto, le amministrazioni pubbliche dispongono ora di un ulteriore strumento di lavoro, utile a favorire e valorizzare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà e nell’attuazione degli interventi, come indicato all’art. 13 del D. Lgs. 147/2017.

³³ *idem*

³⁴ Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021

Allegato I - Esempio di struttura Protocollo d'Intesa/Accordo di programma per le reti di Intervento locali

Si riporta di seguito un esempio di struttura di protocollo di Rete tra enti a livello di ATS per rafforzare efficacia ed efficienza della gestione integrata degli interventi.

La normativa da richiamare

- Articolo 118 della Costituzione
- Decreto Legislativo 147/2017, Art. 23 commi 1,2 e 3 (Reddito di Inclusione)
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali)
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)
- Linee Guida del Comitato di Pilotaggio sulla formazione di Reti
- Accordo Conferenza Stato Regioni, 26 giugno 2018 (Linee Guida e Strumenti per la valutazione multidimensionale)
- Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Reddito di cittadinanza)
- Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 (Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale)
- Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Assegno di inclusione)
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 (modalità attuative dell'Assegno di inclusione)
- Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 (Progetti Utili alla Collettività per i beneficiari ADI e SFL)
- Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre 2023 (Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato delle persone in situazione di svantaggio)
- Decreto interministeriale 8 agosto 2023 (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)
- Decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017)
- Leggi regionali rilevanti
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive)

Attori da coinvolgere

- Comuni dell'ATS/Zona Sociale

- Centri per l'Impiego - CPI (servizi territoriali per l'impiego)
- Aziende Sanitarie Locali – ASL (servizi territoriali per la salute)
- Scuole
- Centri Provinciali per l'Istruzione Adulti – CPIA
- Centro Giustizia Minorile
- Enti dell'Edilizia residenziale pubblica
- Associazioni Datoriali (Confindustria, Confcommercio, CNA, ecc.)
- Organismi della formazione professionale
- Fondazioni bancarie
- Attori del Terzo Settore per il tramite degli organismi di rappresentanza (ad esempio, Forum del Terzo Settore) o a seguito di individuazione tramite procedura ad evidenza pubblica.
- Altri attori della società civile
- CAF
- Patronati

Finalità e oggetto della collaborazione

- Introduzione di un modello di lavoro in Rete, interistituzionale, per favorire l'inclusione sociale delle famiglie in condizione di povertà e a rischio esclusione sociale, residenti nei Comuni dell'ATS/Distretto.

Definizione dei ruoli degli attori e relativi impegni

- Ruolo e funzioni dei Comuni dell'ATS/Zona Sociale
 - ✓ Forniscono informazioni e orientamento al cittadino sulla Rete integrata degli interventi e servizi sociali
 - ✓ Verificano, a seguito di richiesta di INPS, i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno del richiedente l'AdI tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dei Comuni (piattaforma di gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale)
 - ✓ Effettuano verifiche attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio
 - ✓ Verificano eventuali requisiti dei beneficiari dell'AdI per esclusione/esonero dalle condizionalità del patto personalizzato
 - ✓ Verificano la condizione di attivabili al lavoro dei beneficiari dell'AdI tenuti agli obblighi, che esercitano la responsabilità genitoriale

- ✓ Effettuano l'analisi preliminare e sulla base di bisogni emersi e, se necessario, identificano la composizione delle équipes multidisciplinari e gli eventuali altri servizi da coinvolgere
- ✓ Completano, ove necessario, la valutazione multidimensionale del cittadino con il quadro di analisi approfondito per la corretta definizione del Patto insieme alla Équipe multidisciplinare
- ✓ Predispongono i progetti utili alla collettività ovvero definiscono intese con altre Pubbliche amministrazioni per la medesima finalità ovvero definiscono intese con enti del Terzo Settore per attività di volontariato presso i medesimi di beneficiari di AdI o di Supporto per la Formazione e il Lavoro
- ✓ Definiscono i Patti per l'inclusione sociale, ove del caso insieme alla Équipe multidisciplinare o coinvolgendo servizi specialistici
- ✓ Individuano nell'ambito dei Patti i sostegni (servizi e interventi) che sarebbe necessario attivare per i beneficiari e attivano quelli di competenza
- ✓ Svolgono una funzione di impulso e coordinamento per l'attivazione e il monitoraggio dei sostegni non di propria competenza
- ✓ Nel caso di Tirocinio di inclusione sociale, possono svolgere la funzione di soggetto promotore (come anche i CPI)
- Ruolo e funzioni del Centri per l'Impiego
 - ✓ Verificano eventuali requisiti per esonero/esclusione dalle condizionalità del patto personalizzato dei beneficiari ADI attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi
 - ✓ Definiscono il profilo personale di occupabilità dei beneficiari ADI attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi
 - ✓ Individuano gli operatori referenti dell'EEMM
 - ✓ Prendono in carico i beneficiari ADI attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi non esclusi o esonerati definendo un Patto per il Lavoro
 - ✓ Individuano i sostegni (servizi e interventi) che sarebbe necessario attivare e attivano quelli di competenza
 - ✓ Svolgono una funzione di impulso e coordinamento per la attivazione e monitoraggio di eventuali sostegni attinenti alle politiche attive del lavoro non di propria competenza
 - ✓ Mettono a disposizione dell'EEMM le informazioni afferenti ai singoli componenti dei nuclei familiari presi in carico
 - ✓ Favoriscono il miglioramento del profilo di occupabilità delle persone prese in carico con l'obiettivo finale di una effettiva collocazione nel mercato del lavoro
 - ✓ Nel caso di Tirocinio di inclusione sociale, possono svolgere la funzione di soggetto promotore (come anche i Comuni)

- Ruolo e funzione delle Aziende Sanitarie Locali – ASL
 - ✓ Individuano gli operatori referenti dell'EEMM
 - ✓ Mettono a disposizione dell'EEMM le informazioni afferenti ai singoli componenti dei nuclei familiari presi in carico
 - ✓ Erogano i servizi di promozione e tutela della salute e ove opportuno assicurano la presa in carico dei servizi specialistici
 - ✓ Si raccordano con il responsabile del caso per il Comune per assicurare:
 - a) continuità degli interventi programmati, la rilevazione e verifica dei risultati ottenuti, il coordinamento con le altre attività realizzate nell'ambito del Patto di inclusione;
 - b) Il monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle attività;
 - c) Il rispetto delle condizionalità poste per il riconoscimento del beneficio;
 - d) L'identificazione di eventuali ed opportune modifiche ed integrazioni al programma di intervento originariamente elaborato per la famiglia.
- Ruolo e funzione delle scuole
 - ✓ Individuano l'operatore referente dell'EEMM
 - ✓ Mettono a disposizione dell'EEMM le informazioni afferenti ai singoli componenti minori dei nuclei familiari presi in carico
 - ✓ Erogano eventuali servizi di prevenzione alla dispersione scolastica, di sostegno formativo ai minori e di coinvolgimento attivo della famiglia
 - ✓ Si raccordano con il responsabile di caso per assicurare:
 - a) La continuità degli interventi programmati, la rilevazione e verifica dei risultati ottenuti;
 - b) Il monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle attività;
 - c) Il rispetto delle condizionalità poste per il riconoscimento del beneficio;
 - d) L'identificazione di eventuali ed opportune modifiche ed integrazioni al programma di intervento originariamente elaborato per la famiglia
- Ruolo e funzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione Adulti – CPIA
 - ✓ Individuano l'operatore referente dell'EEMM
 - ✓ Erogano percorsi di istruzione per il conseguimento della licenza media e del biennio di istruzione obbligatoria superiore
 - ✓ Si raccordano con il responsabile di caso per assicurare:
 - a) La continuità degli interventi programmati, la rilevazione e verifica dei risultati ottenuti;
 - b) Il monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle attività;

c) Il rispetto delle condizionalità poste per il riconoscimento del beneficio;

- Ruolo e funzione del Centro di Giustizia Minorile
 - ✓ Individua l'operatore referente dell'EEMM
 - ✓ Definisce e attua, anche con il coinvolgimento di risorse territoriali non dipendenti dal sistema giustizia (compresi i partecipanti alla Rete), percorsi educativi personalizzati in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile beneficiari della misura
- Ruolo e funzione degli Enti dell'Edilizia residenziale pubblica
 - ✓ Individua l'operatore referente dell'EEMM
 - ✓ Verifica, congiuntamente con gli enti in Rete, opportunità di ammissione ai benefici relativi all'edilizia popolare a favore di beneficiari della misura (avvisi, bandi, ammissioni straordinarie, etc.)
- Ruolo e funzione degli organismi della formazione professionale
 - ✓ Individuano l'operatore referente dell'EEMM
 - ✓ Erogano percorsi di istruzione per il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale
- Ruolo e funzione delle Associazioni Datoriali (Confindustria, Confcommercio, CNA, etc.)
 - ✓ Promuove presso i propri associati il ruolo sociale e imprenditoriale delle imprese nei percorsi di inclusione lavorativa attraverso lo strumento dei tirocini
 - ✓ Supporta l'identificazione di aree e opportunità di sviluppo e di occupazione al fine di orientare le politiche di formazione e aggiornamento professionale.
- Ruolo e funzione delle fondazioni bancarie
 - ✓ Individuano uno o più referenti quali interlocutori dei Comuni
 - ✓ Verificano, congiuntamente con gli enti in Rete, opportunità di inserimento dei beneficiari della misura in progetti di utilità sociale
- Ruolo e funzione del Terzo Settore
 - ✓ Individua uno o più referenti quali interlocutori dei Comuni, sulla base delle indicazioni e delle procedure, improntate alla evidenza pubblica ed alla trasparenza, attuate dagli Ambiti/Comuni
 - ✓ Concorre alla conoscenza e mappatura delle opportunità, iniziative, attività svolte dai diversi soggetti per garantire la condivisione di percorsi e risorse attivabili per la definizione dei progetti personalizzati
 - ✓ Svolge funzioni di "antenna" sul territorio, con finalità informative e di primo orientamento a favore di persone o famiglie in situazioni di difficoltà
 - ✓ Dà la propria disponibilità al periodico scambio di informazioni e aggiornamento reciproco sulle attività svolte, su nuovi progetti, ma anche sui bisogni emergenti.

- ✓ Collabora con i Comuni nella definizione di attività di volontariato in cui coinvolgere i beneficiari di AdI e di SFL.

Per ogni ruolo e funzione andrebbero specificati i relativi impegni, eventualmente dettagliandoli in documenti allegati o atti successivi, precisando ad esempio:

Elenco degli Uffici e dei responsabili dell'attuazione; modalità operative di collaborazione con gli operatori degli altri soggetti coinvolti; numero massimo di risorse dedicate; numero massimo di interventi attivabili in una data unità di tempo (numero di interventi o servizi riservati ai beneficiari) ovvero requisiti di ammissione, tempistiche nello scambio delle comunicazioni, etc.;

Obiettivi e modalità di funzionamento della Rete

- Definire gli obiettivi della Rete di intervento e i risultati attesi (misurabili) per i beneficiari
- Definire il coordinatore/gestore/istituzione coordinatrice della Rete e delle sue funzioni
- Istituire una "Cabina di Regia" - "Tavolo di coordinamento" della Rete, costituita dai rappresentanti di ciascun ente aderente
 - ✓ Specificare frequenza degli incontri della Cabina di Regia/Tavolo di Coordinamento
- Definizione delle modalità di condivisione delle informazioni

Risorse finanziarie

- Definire su chi graveranno i costi di funzionamento della Rete locale di intervento
 - ✓ Generalmente gravano su ciascuna Istituzione aderente alla Rete, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili

Promozione e divulgazione

- Definire un nome e un logo della Rete
- Predisporre strumenti di comunicazione e immagine
- Elaborare modelli di comunicati stampa della Rete e di comunicazione sui social network, che diano valore alla Rete e ai loro membri
- Tutti gli enti aderenti alla Rete si impegnano a promuoverla e a divulgarne la forma sinergica di lavoro interistituzionale

Monitoraggio

- Monitoraggio periodico degli interventi, delle risorse e delle procedure
- Modalità di restituzione dei risultati

Valutazione finale

- Realizzare una valutazione partecipata degli esiti prodotti dalla rete anche in vista di una revisione dei protocolli e dei piani di lavoro

Allegato II – Esempio/Proposta di schema di protocollo d'intesa per l'attivazione della Rete dei servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l'inclusione sociale e per il rafforzamento delle azioni di collaborazione nell'ambito dell'Assegno di inclusione

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI PRESA IN CARICO DEI PERCORSI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E PER IL RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 202_, presso la sede legale di

TRA

- Azienda Sanitaria Locale _____, codice fiscale _____, con sede a _____ in Via _____ rappresentata da _____
- Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di _____, codice fiscale _____, con sede a _____ in Piazza _____, rappresentato da _____
- Centro per l'Impiego di _____, codice fiscale _____, con sede a _____ in Piazza _____, rappresentata da _____
- Comune di _____, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale di _____, codice fiscale _____, con sede a _____ in Piazza _____, rappresentato da _____

PREMESSO CHE

- l'articolo 3 della Costituzione pone in capo alla Repubblica, nelle sue diverse articolazioni, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'articolo 31 della Costituzione pone in capo alla Repubblica, nelle sue diverse articolazioni, il compito di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose;
- l'articolo 38 della Costituzione evidenzia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento ed all'assistenza sociale;

- con la Strategia EU 2020, il Consiglio Europeo ha rafforzato la dimensione sociale delle politiche economiche e per l'occupazione, inserendo tra gli obiettivi anche la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: 20 milioni di persone da far uscire dalla condizione di povertà o esclusione sociale entro il 2020. L'Italia nei propri Piani Nazionali di Riforma si è posta l'impegno di ridurre entro il 2020 di 2,2 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale;
- la Raccomandazione Commissione UE 2017/761 del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali esplicita, al Punto 14 – Reddito minimo, che «chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso ai beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.
- la legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino della prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” definisce l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito di inclusione, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà ed il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;
- il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» introduce e regolamento il Reddito di Inclusione, come misura unica di contrasto alla povertà e livello essenziale delle prestazioni;
- gli articoli 5, 6 e 7 del citato D. Lgs. 147/2017 definiscono rispettivamente i principi e le modalità per la valutazione multidimensionale, ivi compresa l'analisi preliminare, lo sviluppo del progetto personalizzato e gli interventi, servizi e sostegni da attivare nei progetti personalizzati, quali livelli essenziali delle prestazioni;
- nelle Linee Guida si evidenzia la necessità della promozione e sottoscrizione di accordi di collaborazione in Rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per l'Impiego, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Servizi Educativi, Servizio Materno infantile, Centro di Salute Mentale, Servizio Dipendenze, ecc.);
- le linee Guida prevedono la ricerca e adozione di modalità di coordinamento (tavoli, scambi informativi, prassi di lavoro) – innovative, se non già sperimentate sul territorio, che assicurano la presa in carico integrata;
- il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, istituisce a decorrere dal mese di gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale;
- la Conferenza Unificata nella seduta del _____ ha approvato le Linee Guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione;
- i soggetti firmatari del presente protocollo, già impegnati proficuamente su altre tematiche, intendono consolidare l'integrazione nelle attività a favore delle persone e dei nuclei familiari in situazione di fragilità sia economico – finanziaria sia sociale, anche in termini di prevenzione volta al benessere delle persone coinvolte,

RICORDATO CHE

- il Comune di _____ ed i Comuni dell'Ambito Territoriale di _____ sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il Centro per l'Impiego di _____ è l'Ente responsabile della ricezione della DID; convoca direttamente il richiedente l'AdI qualora sussista per almeno un componente del nucleo familiare uno dei requisiti previsti all'art. 4, comma 5, del DL 4 del 28 gennaio del 2019; predispone i Patti per il lavoro e partecipa alle equipe multidisciplinari per la definizione di percorsi di attivazione dei beneficiari con bisogni complessi; realizza tutti i controlli di competenza atti ad accertare dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari
- l'Ufficio Scolastico Provinciale ha in capo, tra l'altro, il raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico, con particolare riferimento agli alunni stranieri ed il raccordo con autonomie locali e le ASP per individuare le condizioni per una migliore integrazione degli alunni con disabilità;
- l'Azienda Sanitaria Locale è titolare, tra l'altro, delle funzioni di governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la Rete dei servizi sanitari e sociosanitari;

CONSIDERATO CHE

nell'attuazione dell'AdI, ai soggetti sopra indicati competono le seguenti responsabilità:

⇒ **Comuni**

- realizzare le verifiche anagrafiche e di soggiorno e sulla composizione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E.;
- la titolarità dei Progetti utili alla collettività, unitamente ad altre Amministrazioni pubbliche per loro progetti, a seguito di accordi.

⇒ **Servizio sociale dei Comuni (coordinati a livello di Ambito Territoriale Sociale):**

- favorire l'informazione e la pubblicizzazione della misura;
- effettuare la valutazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e predisporre l'analisi preliminare, quale livello essenziale delle prestazioni;
- avviare, qualora ritenuta necessaria, l'Equipe Multidisciplinare, quale livello essenziale delle prestazioni, per la definizione dei percorsi di attivazione dei beneficiari con bisogni complessi;
- avviare, a seguito della valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi, ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato

- predisporre il Patto per l'Inclusione sociale, quale livello essenziali delle prestazioni, prendendo in carico le persone e realizzando gli interventi di inclusione sociale previsti e monitorando l'andamento degli impegni assunti dalle persone coinvolte;
- raccordarsi con gli altri soggetti territoriali coinvolti nell'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale
- eseguire i controlli di competenza in relazione a fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione (mancato rispetto degli impegni assunti nel Patto per l'Inclusione Sociale) o decadenza della prestazione;
- nell'ambito delle proprie competenze, i Comuni sono affiancati e supportati dal personale dei Servizi per l'Inserimento Lavorativo nelle diverse fasi previste dall'Assegno di inclusione, al fine di facilitare i percorsi di inclusione sociale e, in particolare:
 - attivazione di percorsi formativi nell'ambito del Patto per l'Inclusione Sociale, finalizzati al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia delle persone con disabilità o con svantaggio sociale, in carico ai Servizi Sociali comunali, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio-lavorative;
 - realizzare percorsi individualizzati, che rendano progressivamente compatibili le esigenze delle persone, in carico ai Servizi Sociali comunali, che rendano progressivamente compatibili le esigenze delle persone con quelle del sistema produttivo affinché queste possano venire stabilmente assunte o, nei casi più complessi, permanere comunque in un contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di integrazione sociale e di mantenimento delle competenze;
 - attività a supporto e affiancamento ai Servizi Sociali comunali nell'attività di monitoraggio, in coerenza con le finalità proprie del servizio.

⇒ **Centro per l'Impiego:**

- ricevere la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro)
 - ❖ convocare direttamente il richiedente dell'AdI per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro 60 giorni da quando i componenti sono stati avviati al Centro per l'impiego da parte del Comune
- predisporre il Patto per il Lavoro, quale livello essenziale delle prestazioni;
- partecipare alle équipes multidisciplinari, qualora ritenute necessarie, per la definizione dei percorsi di attivazione dei beneficiari con bisogni complessi, nell'ambito della presa in carico dei Servizi Sociali dei Comuni;
- realizzare i controlli di competenza, atti ad accertare dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari

⇒ **Servizi specialistici:**

- prendere parte alle Equipe multidisciplinari per la definizione dei percorsi di attivazione dei beneficiari con bisogni complessi (di natura sanitaria e/o sociosanitaria)
- prendere in carico il beneficiario dell'AdI nel caso di bisogni complessi di matrice sanitaria e/o sociosanitaria.

RITENUTO

pertanto opportuno sottoscrivere un protocollo d'intesa al fine di definire la collaborazione tra Comune di _____, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale di _____, il Centro per l'Impiego di _____, l'Ufficio Scolastico Provinciale di _____, e l'Azienda Sanitaria Locale di _____ relativamente alla programmazione e realizzazione delle progettualità e dei percorsi a favore delle persone e dei nuclei familiari in situazione di fragilità sia economico – finanziaria sia sociale, anche in termini di prevenzione volta al benessere delle persone coinvolte, definendo procedure e modalità condivise;

VISTI

- la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integra di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”;
- la Legge n. 485/78 “Legge quadro in materia di Formazione professionale”;
- la legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la Legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- le legge regionale
- il Piano regionale per il contrasto alla povertà _____, approvato dalla Regione _____ con D.G.R. _____, indirizzato a promuovere azioni mirate per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale e lavorativa, che considerino anche la condizione abitativa delle persone adottando un approccio multidimensionale finalizzato alla presa in carico globale della persona e del nucleo familiare. In tale contesto la strategia regionale si muove lungo le seguenti direttrici strategiche:
 - favorire la collaborazione interistituzionale e il potenziamento di una Rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l’inclusione e l’attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari in condizione di povertà;
 - sperimentare percorsi ed interventi di innovazione sociale che, offrendo nuove soluzioni, rispondano in maniera più efficace all’emergere di bisogni sempre più differenziati Contemporaneamente il nuovo welfare sociale deve integrarsi con la Rete dei servizi e interventi sociali standardizzati con precisi requisiti, quale promozione della capacità delle famiglie e delle persone di diventare protagoniste della propria autonomia e responsabilizzazione, in grado di sviluppare le proprie risorse a tutti i livelli, garantendogli opportunità reali di inclusione sociale;
 - favorire l’integrazione tra fondi e programmi comunitari, nazionali e regionali quale modalità attuativa a livello finanziario, per garantire la concentrazione degli interventi a favore del raggiungimento dell’obiettivo della prevenzione e riduzione della povertà in tutte le sue forme;

- definire gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali, abitativi e del lavoro per il contrasto alla povertà. Una particolare attenzione sarà dedicata al tema dei servizi abitativi che in molte situazioni rappresentano una leva fondamentale per il successo dei programmi di autonomia lavorativa, economica e sociale; da perseguire anche attraverso soluzioni innovative di servizi abitativi che tengano conto del mutare delle condizioni e dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari.
- il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85;
- l’articolo 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante formale e sostanziale del presente atto

SI SOTTOSCRIVE

il presente protocollo d’intesa:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente protocollo ha come oggetto **il coordinamento tra tutte le azioni di intervento relative alle progettualità ed ai percorsi a favore delle persone e dei nuclei familiari in situazione di fragilità sia economico – finanziaria sia sociale, anche in termini di prevenzione volta al benessere delle persone coinvolte, definendo procedure e modalità condivise, come attivate dai Comuni dell’Ambito Territoriale per i propri residenti.** In particolare, gli Enti firmatari del presente protocollo concordano sulla necessità di avviare una reciproca collaborazione con l’obiettivo di realizzare un servizio funzionale alle finalità previste dal citato Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, che introduce il beneficio dell’Assegno di inclusione.

Articolo 2 – Obiettivi

Gli Enti firmatari concordano sulla necessità di costituire una Rete che coinvolga, in prima istanza, tutte le realtà istituzionali presenti sul territorio, ed in seconda istanza tutti i soggetti del non profit, ed in particolare quelli attivi nell’ambito del contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, con l’obiettivo di garantire i seguenti interventi:

- assicurare una lettura multidimensionale dei bisogni e delle risorse dei nuclei familiari, promuovendo percorsi di presa in carico integrata;
- assicurare una migliore qualità ed una maggiore obiettività valutativa, nonché l’assunzione partecipata delle scelte di cambiamento che si intendono attivare;
- rimuovere eventuali sovrapposizioni o inefficienze nei processi di presa in carico;
- ottimizzare il tempo degli operatori, le risorse del territorio e gli strumenti a disposizione dei servizi;
- garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti e le professionalità impegnate e/o coinvolgibili nella gestione delle azioni programmate;

- assicurare un coordinamento a livello territoriale che tenga monitorata la situazione dei progetti posti in essere a seguito della attivazione del beneficio Assegno di inclusione;
- favorire la progettazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività;
- costituire un tavolo territoriale di coordinamento operativo tra gli Enti firmatari del presente protocollo per le azioni di programmazione, monitoraggio e valutazione degli esiti delle attività attuate.

Gli Enti firmatari concordano, altresì, di individuare quale Ente referente per il coordinamento il **Comune di _____, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale.**

Articolo 3 – Gli impegni

I soggetti firmatari che aderiscono al presente protocollo si impegnano a realizzare, ciascuno con le proprie competenze e risorse, come definite in premessa, il sistema degli interventi di cui all'art. 2.

In particolare:

- il Comune di _____ assume il ruolo di Ente di riferimento per il coordinamento e la verifica delle azioni realizzate, assicurando l'apporto del personale proprio e dei Comuni dell'Ambito per la puntuale realizzazione dei percorsi previsti per l'Assegno di inclusione;
- l'Ambito Territoriale coordina l'attuazione delle misure sul territorio di competenza; implementa l'accordo di collaborazione in Rete e condivide prassi operative con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, istruzione, formazione e tutela della salute e promuove altresì accordi con soggetti privati nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli Enti di Terzo Settore;
- il Centro per l'Impiego di _____ assicura l'apporto del proprio personale nelle équipe multidisciplinari, qualora necessari per l'attuazione dei progetti e compatibilmente con le risorse umane disponibili, e nel rispetto delle competenze territoriali;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale assicura l'apporto degli istituti scolastici per la formazione delle équipe multidisciplinari, qualora necessari per l'attuazione dei percorsi di inclusione sociale, ed il raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico, con particolare riferimento agli alunni stranieri ed il raccordo con autonomie locali e l'Azienda Sanitaria Locale per individuare le condizioni per una migliore integrazione degli alunni con disabilità;
- l'Azienda Sanitaria Locale di _____ assicura l'apporto del proprio personale nelle équipe multidisciplinari, qualora necessari per l'attuazione dei progetti;

Articolo 4 – Modalità organizzative generali

La modalità organizzativa individuata per garantire il funzionamento della Rete e la collaborazione definita tra i soggetti firmatari si basa sulle seguenti azioni:

- ogni Ente individua uno o più referenti che diventano interlocutori nei tavoli di coordinamento;
- si prevedono riunioni periodiche tra i soggetti firmatari per una raccolta di dati ed informazioni sulle progettualità;
- per ogni incontro effettuato viene redatto un verbale a cura del segretario verbalizzante individuato tra i presenti, da inviarsi poi ai responsabili degli Enti firmatari del presente protocollo.

Articolo 5 – Costituzione équipe multidisciplinare (EM)

Sulla base dell'analisi preliminare, effettuata dagli operatori del Servizio sociale comunale, saranno costituite équipe multidisciplinari, a cui è affidata:

- ⇒ l'analisi approfondita dei bisogni e delle risorse del nucleo familiare
- ⇒ la progettazione
- ⇒ l'attuazione e la gestione
- ⇒ la supervisione ed il monitoraggio del percorso per tutta la sua durata.

Orientativamente, ogni équipe multidisciplinare è costituita da:

- ☐ assistente sociale individuato dal Comune di residenza del nucleo
- ☐ operatore sociale (in genere educatore sociale) individuato dall'Ambito Distrettuale
- ☐ operatore dell'Ente competente sul territorio in materia di servizi per l'impiego

con l'apporto di altre figure quali:

- ☐ operatore sociale (educatore professionale, educatore domiciliare, psicologo, sociologo, assistente familiare, mediatore culturale, ecc.)
- ☐ operatore dei servizi sociosanitari specialistici (Consultorio, Centro Psico Sociale, Servizio Dipendenze, Servizio Disabilità, Neuropsichiatria Infantile)
- ☐ Medico di Medicina Generale e Pediatra
- ☐ operatori delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di formazione e istruzione (Istituzioni scolastiche, enti di formazione)
- ☐ soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli Enti di Terzo Settore.

L'operatore sociale individuato dal Comune/Ambito svolge il ruolo di case manager. Viene, inoltre, individuato almeno un componente adulto del nucleo familiare quale referente da coinvolgere nella definizione del percorso.

Per ogni nucleo familiare preso in carico, la composizione della équipe multidisciplinare deve essere esplicitamente definita e comunicata nell'ambito del monitoraggio del percorso (nome, cognome, funzione di ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).

Nel Patto per l'Inclusione Sociale devono essere indicati la composizione della équipe multidisciplinare e l'operatore che svolge la funzione di responsabile del caso.

Articolo 6 – Il lavoro dell'équipe multidisciplinare

L'Ambito Distrettuale convoca, periodicamente, in relazione alla numerosità dei beneficiari e alle loro localizzazione territoriale, le EEMM e gli utenti per la loro presa in carico.

L'Equipe è convocata presso la sede ritenuta più idonea, anche sulla base dei professionisti coinvolti e della residenza dei nuclei familiari.

La convocazione avviene via e-mail con allegata la Scheda di analisi preliminare ovvero un estratto della medesima dei nuclei familiari da valutare.

I referenti delle EEMM sono convocati, preferibilmente, secondo le indicazioni del Servizio Sociale Professionale competente sulla base dei bisogni presentati dai richiedenti il beneficio; ciò al fine di assicurare una lettura multidimensionale dei bisogni e delle risorse dei nuclei, promuovendo percorsi di presa in carico integrata.

Ai fini dell'analisi approfondita della situazione, è utilizzato lo strumento ministeriale, come approvato in Conferenza Unificata. In relazione all'analisi, vengono adottati i seguenti orientamenti: caratteristiche oggettive e soggettive dei diversi ambiti di vulnerabilità familiare; risorse, anche inesprese, che è possibile attivare per i diversi componenti del nucleo; storia delle prestazioni fruite ed il sistema dei servizi di cui attualmente beneficia la famiglia; direttrici di attivazione (sociale, occupazionale, ...) individuabili in prima istanza; eventuali sovrapposizioni, ridondanze o inefficienze nei processi di presa in carico ad oggi gestiti; coordinamento dei diversi operatori incaricati della progettualità sulla stessa famiglia; assunzione partecipata dei processi di cambiamento che si intendono attivare nei diversi componenti del nucleo; ottimizzazione del tempo degli operatori; risorse del territorio e strumenti a disposizione dei servizi; coinvolgimento di tutte le professionalità eventualmente impegnate nella gestione delle azioni programmate e nelle diverse aree di prestazione attivate; obiettività valutativa e qualità degli interventi.

Articolo 7 - Il Patto per l'Inclusione Sociale

Così come definito dall'art. 7 del D. Lgs. 147, in esito alla valutazione semplice o multidimensionale, è definito un Patto per l'Inclusione sociale, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare.

Il Patto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:

- a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso all'AdI;
- c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. Gli obiettivi ed i risultati sono definiti nel Patto e devono:
 - ☐ esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;
 - ☐ costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;
 - ☐ essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.

I sostegni includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente.

Gli impegni a svolgere specifiche attività sono dettagliati nel patto per l'inclusione sociale con riferimento almeno alle seguenti aree:

- ☐ frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto;
- ☐ frequenza e impegno scolastico;
- ☐ comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.

Tra gli impegni sono da annoverare, obbligatoriamente, la partecipazione ai progetti utili alla collettività, sulla base delle competenze e delle propensioni di ogni componente maggiorenne tenuto allo specifico obbligo.

Il percorso è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del percorso può eccedere la durata del beneficio economico.

Il patto per l'inclusione sociale è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del percorso a loro rivolto.

Il patto per l'inclusione individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel percorso, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

Il patto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso il componente del nucleo familiare sia già stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalità diverse a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.

Le EEMM identificano il case manager che avrà cura di attivare e monitorare gli interventi assegnati, nonché il familiare responsabile del patto per l'inclusione sociale.

Il case manager sarà di norma l'assistente sociale in carico al Comune competente.

Questi è tenuto a coordinare l'attuazione degli interventi, svolge funzione di referente dell'equipe multidisciplinare nei confronti degli interlocutori esterni, cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e verifica dei risultati ottenuti e, ove necessario, propone all'EM ed alla famiglia la ridefinizione del programma personalizzato.

In capo al case manager sono tutti gli adempimenti connessi all'implementazione della Piattaforma digitale per il Patto di inclusione sociale, di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 147/2017.

Le EEMM identificano gli interventi e le prestazioni assegnate a ciascun nucleo beneficiario, compilando la Scheda Progetto, come approvata in Conferenza Unificata.

Articolo 8 - Interventi e servizi

I servizi coinvolti nel percorso di definizione presa in carico e i sostegni da individuare nel Patto per l'Inclusione Sociale afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali possono includere:

Servizi

- a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'orientamento;
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico;

Sostegni attivati nei patti

- c) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- d) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- e) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- f) servizio di mediazione culturale;
- g) servizio di pronto intervento sociale;
- h) interventi e servizi di natura sanitaria;

- i) interventi e servizi di politiche attive del lavoro tra cui tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
- l) interventi e servizi per l'istruzione
- m) altri interventi

Articolo 9 - Risorse finanziarie

Per le fasi di attivazione delle EEMM e per la costruzione dei percorsi di inclusione sociale in favore dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, i costi di funzionamento graveranno su ciascuna Istituzione aderente alla Rete nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Tutti i partner si impegnano a verificare, ad accedere e a promuovere ogni opportunità progettuale e finanziaria "aggiuntiva" che possa incrementare il supporto economico per l'inclusione sociale delle famiglie in condizione di povertà e a rischio esclusione sociale.

I partner si impegnano ad attivare un sistema integrato per lo scambio e la condivisione delle informazioni.

Articolo 10 – Costruzione di una Comunità Sociale Inclusiva

L'Ambito Distrettuale è delegato a promuovere e sottoscrivere atti per la costruzione di una comunità sociale inclusiva con il coinvolgimento di Enti del terzo settore, imprese, associazioni e loro forme aggregate o di rappresentanza, al fine di ampliare e rafforzare le risorse e gli strumenti per l'inclusione sociale.

Articolo 11 "Tavolo di coordinamento"

Presso l'Ambito Territoriale è istituito il Tavolo di coordinamento, costituito dai rappresentanti di ciascun Ente aderente.

Il Coordinamento è affidato al Comune _____ quale Ente capofila, attraverso il proprio personale.

Articolo 12 – Durata

Il presente protocollo ha validità dall'atto della sua sottoscrizione, e, fatte salve azioni di valutazione ulteriori in caso di modifiche delle normative vigenti nazionali e regionali, rimane valido fino ad eventuale disdetta scritta presentata da uno dei soggetti firmatari di detto protocollo d'intesa.

Letto, confermato e sottoscritto